

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 <sup>a</sup> Senato) .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	7
GIUSTIZIA (II) .....	»	8
FINANZE (VI) .....	»	25
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	39
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	59
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	60
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	72

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 54.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	<i>Pag.</i>	75
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	78
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO . . . . .	»	79
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CON- DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE .	»	80
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	82

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui recenti impegni assunti in sede europea in relazione alla situazione del Mediterraneo  
(Svolgimento e conclusione) ..... 3

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Pierferdinando CASINI. — Interviene il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni.*

#### **La seduta comincia alle 8.30.**

**Sui recenti impegni assunti in sede europea in relazione alla situazione del Mediterraneo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e satellitare del Senato.

Il Ministro Paolo GENTILONI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giorgio TONINI (PD), Francesco Maria AMORUSO (FI-PdL XVII), il deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), il senatore Luigi COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) il deputato Mario MARAZZITI (PI-CD), i senatori Cristina DE PIETRO (Misto), Paolo CORSINI (PD) e Fabrizio CICCHITTO, *presidente della III Commissione della Camera dei deputati*.

Il Ministro Paolo GENTILONI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente*, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

#### **La seduta termina alle 9.35.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sullo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sullo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) e sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), predisposti in attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge n. 23 del 2014 (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) ..... 4

#### AUDIZIONI

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione della Camera dei deputati Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sullo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sullo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) e sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto**

**n. 163), predisposti in attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge n. 23 del 2014.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).*

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mauro Maria MARINO, *Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica*, interviene sui temi oggetto dell'audizione.

Il Viceministro Luigi CASERO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Marco CAUSI (PD), a più riprese, la senatrice Raffaella BELLOT (Misto-FAL), i deputati Daniele PESCO (M5S) e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), a più riprese, il senatore Mauro Maria MARINO, *Presidente della 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica*, a più riprese, i deputati Girolamo PISANO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL) e Michele PELILLO (PD), il senatore Francesco MOLINARI (Misto) e il

deputato Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ai quali replica il Viceministro Luigi CASERO, nel corso del cui intervento pone un ulteriore quesito il senatore Francesco MOLINARI (Misto).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Viceministro Casero e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14 alle 14.10.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, Silvia Velo, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) ..... 7

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 7 maggio 2015.*

Audizione del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, Silvia Velo, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resi-

liente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9

##### SEDE CONSULTIVA:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.	
Audizione di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, di rappresentanti dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, di rappresentanti di Transparency International Italia e di rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	24
AVVERTENZA .....	24

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

##### **La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che ieri ha inviato una lettera alla Presidente della Camera con la quale ha rappresentato quanto le ha comunicato il Presidente della I Commissione in merito all'espressione del parere di competenza di tale Commissione sul testo unificato risultante dagli emendamenti approvati. In particolare, il Presidente della Commissione Affari costituzionali ha segnalato che la relatrice, onorevole Roberta Agostini, ha avanzato la richiesta che la I

Commissione possa disporre di maggior tempo ai fini dell'espressione del parere di competenza, in considerazione della delicatezza e della complessità del testo unificato. Tale richiesta è stata condivisa da tutti i gruppi presenti (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Scelta civica per l'Italia, Lega nord ed autonomie nonché Misto-Alternativa libera). Ha sottoposto la questione all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che, avendo preso atto di quanto rappresentato dal Presidente della I Commissione, ha convenuto sulla imprescindibilità del parere della Commissione Affari costituzionali ai fini della conclusione dell'esame in sede referente e, pertanto, l'ha incaricata di chiedere al Presidente della Camera di valutare l'opportunità di differire, di non oltre quattro giorni, rispetto a quanto previsto dal calendario dei lavori, l'esame da parte dell'Assemblea delle proposte di legge C. 784 Bossa ed abbinata. Il testo unificato di tali proposte di legge è stato quindi inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì 15 maggio prossimo. La Commissione Giustizia concluderà l'esame mercoledì prossimo, acquisiti i pareri delle Commissioni I e XII.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.**

**C. 2953 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nell'illustrare il provvedimento in sostituzione dei relatori, onorevoli Berretta e Vazio, impossibilitati a partecipare alla seduta, osserva che il disegno di legge in esame, attraverso lo strumento della delega legislativa, è volto a garantire l'efficienza del processo civile. Come si legge nella relazione di accompagnamento, l'intervento

normativo ha due obiettivi: un processo comprensibile e la sua speditezza. L'obiettivo finale è un processo civile più lineare, comprensibile e veloce. Rendere il processo civile comprensibile significa superare quell'insieme di tecnicità progressive che rendono faticosa la sentenza. L'incomprensibilità del processo civile sarebbe stata determinata dalla circostanza che « negli ultimi quarant'anni, a far tempo dalla legge introduttiva del nuovo rito del lavoro, gli interventi del legislatore sono stati numerosissimi e hanno inciso sul tessuto connettivo originario del codice di procedura civile, compromettendone l'organicità e la sistematicità ». A ciò si aggiunge il progressivo aumento del contenzioso. Finora tutti gli interventi legislativi hanno cercato di adeguare il vecchio codice ad un nuovo imprevisto carico attraverso misure contingenti che hanno fatto perdere di vista lo sguardo d'insieme dell'intero processo civile. Inoltre, l'apparato organizzativo è divenuto inadeguato a fronteggiare il numero delle pendenze. Nella relazione il concetto di comprensibilità viene legato a quello di eticità in quanto « la comprensibilità del processo da parte di chiunque è costretto ad utilizzarlo è condizione essenziale della sua eticità. Le parti debbono sapere chi, almeno in astratto e con una sensata prognosi, vincerà o perderà ». Secondo obiettivo è la sua speditezza. In maniera molto evocativa di quella che è l'attuale realtà del processo civile, nella relazione si afferma che « la decisione deve risolvere una lite in atto, con una decisione attuale e non con l'epitaffio di una lite che non c'è più ». Le parti devono sapere che, chiusa l'istruttoria, la decisione sarà presa in tempi prevedibili. Occorre riportare il processo civile al quadro reale che ha creato la necessità del ricorso alla giurisdizione dello Stato, superando tutte quelle tecnicità giuridiche portano a « consulenze tecniche espletate benché inutili, a termini inutilmente concessi, a vuoti assoluti di istruttoria ». In questo quadro si finisce per ricercare una soluzione puramente tecnico-processuale, molto spesso distante da quel quadro reale che sta alla base del

processo. In questo contesto l'impugnativa, chiunque vinca, è un esito obbligato e costante, fino al ricorso per cassazione. Il disegno di legge si compone di un unico articolo, Il comma 1 è volto a delegare il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona. Il comma 2 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile. I commi da 3 a 6 hanno per oggetto le modalità di adozione dei decreti legislativi nonché la copertura economica-finanziaria. Nell'intenzione del Governo, come si evince anche dal Documento di economia e finanza 2015, il disegno di legge persegue i seguenti obiettivi: 1) migliorare efficienza e qualità della giustizia civile, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione; 2) rafforzare le garanzie dei diritti della persona, dei minori e della famiglia, mediante l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e la persona; 3) assicurare maggiore speditezza del processo, mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. In sintesi si possono delineare tre aree di intervento: il tribunale delle imprese, il tribunale della famiglia e della persona e il processo civile. Per quanto attiene alla prima area l'obiettivo è la valorizzazione dei positivi risultati raggiunti con la istituzione delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale. In particolare, si mira ad estendere le competenze delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di

«sezioni specializzate per l'impresa e il mercato». La competenza si estenderebbe alle seguenti materie: *a)* controversie in materia di concorrenza sleale; *b)* pubblicità ingannevole; *c)* azione di classe a tutela dei consumatori prevista dal codice del consumo; *d)* controversie relative agli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo; *e)* controversie societarie relative (anche) a società di persone; *f)* controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Si cerca di migliorare l'efficienza e la qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese consolidandone la specializzazione. Nella relazione si afferma espressamente che non si è ritenuto di trasformare la competenza delle predette sezioni in una competenza di natura soggettiva, discriminatoria rispetto alle istanze di giustizia provenienti dai comuni cittadini. Del tutto impraticabile è apparsa, quindi, una generalizzata devoluzione ai tribunali delle imprese di tutte le cause in cui una delle parti sia una società. Ciò che conta è la natura del rapporto dedotto in giudizio e quindi l'elevato tasso tecnico delle relative controversie e la potenziale rilevanza delle questioni per l'economia del Paese. In riferimento al seconda area di intervento, si è partiti dalla constatazione che l'evoluzione della legislazione della giurisprudenza ha evidenziato la progressiva erosione delle competenze del tribunale dei minorenni, attribuite al giudice ordinario, e il potenziamento delle competenze del tribunale ordinario anche con riferimento alla tutela dei minori. Occorre, dunque, istituire nuovi organi dotati di specifica preparazione e competenza, che possano applicare, nei procedimenti in materia di famiglia e minori attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, un rito effettivamente adeguato e dotato delle necessarie garanzie per i diritti da tutelare, secondo criteri di semplificazione e di flessibilità. Data la complessità della ma-

teria, occorre, ai fini di un'adeguata tutela dei minorenni, conciliare le esigenze di efficacia e di celerità con la necessità di un'adeguata specializzazione garantita da un apporto multidisciplinare. Viene immaginata una sezione specializzata con competenza chiara e netta su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del tribunale per i minorenni in materia civile. L'obiettivo di razionalizzazione delle competenze in materia è perseguito dalla delega in esame attribuendo alle nuove sezioni specializzate tutte le competenze che la legge di riforma della filiazione già attribuisce al tribunale ordinario e lasciando al tribunale per i minorenni, oltre alle competenze penali, tutte le competenze civili che attengano al pregiudizio per il minore in considerazione della particolare specializzazione e della consolidata competenza maturata dai tribunali per i minorenni in questa materia. Viene segnalato dalla relazione al d.d.l. come tale impostazione differisca dall'originaria versione dello schema di delega legislativa elaborato dalla commissione Berruti, in quanto quest'ultima avrebbe determinato un pesante svuotamento delle competenze dei tribunali per i minorenni, atteso che questi sarebbero stati destinati alla sola trattazione dei procedimenti penali a carico di imputati minorenni e dei procedimenti di adozione, al netto delle dichiarazioni di adottabilità, di cui si prevedeva il trasferimento alle sezioni specializzate. Inoltre, lasciare ai tribunali per i minorenni le sole competenze penali determinerebbe – prosegue la relazione – « un'inefficiente utilizzazione delle risorse materiali e umane, in quanto costringerebbe al mantenimento di un numero elevato di magistrati (stante il regime delle incompatibilità dei processi penali), con la relativa dotazione delle cancellerie, per far fronte a modesti carichi ». Infine, tale soluzione, oltre ad una evidente disparità di carichi di lavoro « avrebbe provocato la congestione delle sezioni specializzate, con il conseguente allungamento dei tempi di definizione di procedure ur-

genti ». Sulla base dei principi di delega, alle nuove sezioni specializzate per la famiglia e la persona da istituire presso i tribunali ordinari (n. 1) verrebbe assegnata la competenza (n. 2): sulle controversie attualmente di competenza del tribunale ordinario relative a stato e capacità delle persone, separazioni e divorzi, rapporti di famiglia e minori, procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio (n. 2.1); sui provvedimenti del giudice tutelare in materia di minori ed incapaci (n. 2.2); su controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale (n. 2.3); tuttavia, se si tratta di minori la competenza è del tribunale dei minorenni; su tutte le controversie, attualmente non rientranti nella competenza del tribunale dei minorenni ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile anche eliminando il riferimento ai provvedimenti previsti dal primo periodo del primo comma dello stesso articolo 38; è fatta salva la competenza del tribunale dei minorenni sui procedimenti relativi a minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale; il rito andrà disciplinato con modalità semplificate (n. 2.4). La terza area di intervento è il processo civile. L'articolo 1, comma 2, delega il Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina del codice processuale civile e delle leggi speciali, con la finalità di improntare il processo civile (sia in primo grado che nelle fasi delle impugnazioni) ad obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione. L'A.I.R. (Analisi d'impatto della regolamentazione) allegata al disegno di legge segnala che, nonostante l'aumentata produttività dei magistrati, dal 2011 al 2013 si è registrata una durata media del processo civile che, da 395 giorni per il solo primo grado, aumenta a 1.100 giorni in presenza di impugnazioni. Per quanto riguarda il problema dell'arretrato, la tabella seguente riporta una serie storica delle pendenze civili dal 2003 al 2013 e mostra un costante aumento dell'arretrato fino al 2009 (quasi 6 milioni

di fascicoli). Dall'anno successivo si registra, invece, una costante tendenza alla diminuzione delle pendenze. La diminuzione dei procedimenti pendenti dal 31 dicembre 2009 è pari a 664.980 (-11,2 per cento). In relazione alla ripartizione delle pendenze tra i gradi di giudizio, da una delle tabelle riportate nell'A.I.R. risulta (dato 2013) che il primo grado della giurisdizione civile assorbe da solo il 90 per cento del totale delle pendenze; il resto è ripartito tra appello (8 per cento) e cassazione (2 per cento). Dati più recenti sull'arretrato, che testimoniano di un ulteriore lieve miglioramento, sono stati forniti dal Ministro della giustizia Orlando nel suo recente intervento sull'amministrazione della giustizia (Assemblea della Camera dei deputati, 19 gennaio 2015). Il Ministro riferiva come l'analisi dei fascicoli civili pendenti al 30 giugno 2014 evidenziasse un volume di procedimenti pari a 4.898.745, con un calo del 6,7 per cento dei fascicoli aperti alla stessa data dell'anno precedente. Per la prima volta, dal 2009, si scende come dato complessivo sotto la soglia dei 5 milioni di cause pendenti. Tale diminuzione si registra anche per ogni singola tipologia di ufficio corti di appello, tribunali ordinari e dei minori e giudici di pace, mentre mostrano un lieve incremento, le pendenze presso la Cassazione. In particolare per le corti di appello e per il tribunale per i minorenni si registrano i decrementi più marcati, rispettivamente del -9,8 per cento e del -7,3 per cento. Questi dati – ha affermato il Ministro – pur dando conto di un *trend* in diminuzione costante dell'arretrato dal 2009 ad oggi, mostrano che rimane comunque elevato il livello del carico di lavoro dei tribunali; circostanza, questa, che si traduce, inevitabilmente, in un allontanamento nel tempo della risposta di giustizia ai cittadini e alle imprese. In relazione al processo di cognizione di primo grado, la lettera *a)* detta tre principi e criteri direttivi cui dovrà informarsi il legislatore delegato. Il primo riguarda la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice di cui all'articolo 185-*bis* del codice di procedura

civile – anche in chiave di valutazione prognostica sull'esito della lite, da compiere allo stato degli atti prima della valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove – in particolare in funzione della definizione dell'arretrato e del contenimento delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo. La relazione illustrativa al disegno di legge precisa che la valorizzazione della conciliazione dovrebbe derivare, in particolare, dall'anticipazione a un momento anteriore all'udienza di trattazione dello scambio delle memorie tra le parti. Ciò dovrebbe consentire al giudice e alle stesse parti un quadro più esaustivo della questione e della fondatezza della domanda e dell'opportunità, quindi, di proporre una conciliazione. Dalla data della proposta conciliativa *ex* articolo 185-*bis* decorrerebbe il triennio di durata del primo grado di giudizio rilevante ai fini risarcitori *ex* legge Pinto (L. 89/2001), con evidente risparmio per l'erario. La relazione ipotizza la possibilità di prevedere come obbligatorio il tentativo di conciliazione *ex* articolo 185-*bis* in tutti i processi in corso che risultino a rischio di «ragionevole durata». Il secondo principio è volto ad assicurare la semplicità, concentrazione ed effettività della tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo in particolare mediante la revisione della disciplina delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione, nonché la rimodulazione dei termini processuali e del rapporto tra trattazione scritta e trattazione orale. Il rito di cognizione, dal 1990 più volte oggetto di interventi parziali di riforma, si presenta – secondo la relazione illustrativa al d.d.l. – chiaramente farraginoso. Uno degli snodi più critici consiste nel fatto che, dopo l'introduzione della causa, si prevede una trattazione solo formalmente orale della stessa, una lunga appendice temporale dedicata alla trattazione scritta, quindi un'ulteriore dilatazione temporale per consentire al giudice di verificare le istanze e le necessità istruttorie e, infine, dopo l'espletamento eventuale dell'istruttoria, una lunga pausa prima che la causa possa passare nella

fase finale della decisione. La relazione esplicita, in particolare, che il Governo intende attuare i principi direttivi sopra enunciati prevedendo l'assoluta centralità della prima udienza. L'intervento complessivo si sostanzia in due misure. La prima consiste nell'anticipazione della fase scritta (scambio delle memorie) rispetto a quella orale in prima udienza di comparizione (articolo 183 c.p.c.). Lo scambio delle memorie è attualmente appendice scritta, successiva alla stessa udienza e l'esperienza ha dimostrato che gli attuali irragionevoli termini processuali (che verrebbero adeguatamente rimodulati) consentono una dilazione dei tempi del processo assolutamente ingiustificata; sarebbe inoltre invertito l'attuale ordine di presentazione delle memorie (la prima memoria sarebbe di pertinenza dell'attore e ad essa farebbe seguito quella del convenuto). Inoltre, già alla prima udienza il giudice istruttore avrebbe, quindi, disponibile il materiale assertivo e istruttorio dell'intera causa; le prove sarebbero già valutate e ammesse in tale sede e, nei casi più semplici, il giudice potrebbe decidere allo stato degli atti. La seconda misura è data dall'anticipazione, in una fase anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni (articolo 187 c.p.c.), dello scambio delle memorie conclusionali; anche in tal caso si intende evitare la concessione dei termini (60 più 20 gg.) per la presentazione delle conclusioni e per le memorie di replica. Il terzo principio consiste nell'immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo grado. Il codice di procedura civile già stabilisce che « la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti » (articolo 282). La differenza sostanziale tra quanto previsto dall'articolo 282 c.p.c. ed il criterio direttivo enunciato sembra, tuttavia, riferibile all'efficacia di « tutte » le sentenze di primo grado; tale formulazione (sia pure in sede di principi e criteri direttivi) sembrerebbe volere estendere tale effetto alle sentenze non solo di condanna ma anche di altra natura. La sentenza di primo grado avente natura costitutiva o dichiarativa si ritiene, infatti,

provvisoriamente esecutiva solo con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese di lite, mentre gli effetti costitutivi e dichiarativi divengono esecutivi solo con il passaggio in giudicato. Va segnalato, sul punto, che, nonostante l'articolo 282 parli genericamente di « sentenza », senza operare distinzioni, un orientamento restrittivo, maggioritario in dottrina, ritiene che la disciplina della provvisoria esecuzione trovi applicazione solo in riferimento alla sentenza di condanna, che costituisce per natura titolo esecutivo. Il concetto stesso di esecuzione postulerebbe, infatti, un'esigenza di adeguamento della realtà al decisum, che, evidentemente, manca sia nelle pronunce di natura costitutiva che in quelle di accertamento. La stessa Suprema Corte ha aderito a tale orientamento (v. Cass., sentenza n. 7369 del 2009) statuendo che le sentenze di accertamento così come quelle costitutive non avrebbero l'idoneità, con riferimento all'articolo 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato. Più recentemente, tale giurisprudenza è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 4059 del 2010 (in senso conforme, Cass. n. 27090 del 2011). La lettera *b*) del comma 2 riguarda la riforma dell'appello. Della necessità di una riforma delle impugnazioni si parla da tempo sia in dottrina sia tra gli operatori della giustizia. Gli strumenti normativi finora approntati – soprattutto fondati sull'introduzione di « filtri » volti a ridurre il numero delle impugnazioni – non si sono in effetti dimostrati efficaci nel risolvere le criticità emerse nella prassi. Il disegno di legge detta alcuni principi e criteri direttivi volti ad una riforma di entrambi i gradi di gravame. In particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera *b*), riguarda i criteri per la revisione del giudizio di appello, basati essenzialmente sull'impossibilità di portare davanti al giudice del gravame un *quid novi* rispetto alla sentenza di primo grado. Il disegno di legge prevede sei principi e criteri direttivi. Il primo ha per oggetto il potenziamento del carattere impugnatorio dell'appello, anche attraverso la codificazione degli

orientamenti giurisprudenziali e la tipizzazione dei motivi di gravame. Il secondo riguarda l'introduzione di criteri di maggior rigore, in relazione all'onere dell'appellante di indicare i capi della sentenza che vengono impugnati e di illustrare le modificazioni richieste, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina della forma dell'atto introduttivo. Il terzo si riferisce al rafforzamento del divieto di nuove allegazioni nel giudizio di appello anche attraverso l'introduzione di limiti alle deduzioni difensive. Il vigente articolo 345 c.p.c., come novellato dal DL 83/2012, prevede l'impossibilità di proporre nel giudizio d'appello domande nuove che, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non possono, inoltre, essere ammessi nuovi mezzi di prova né prodotti nuovi documenti (salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile). Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. La relazione illustrativa al disegno di legge chiarisce che l'intervento del legislatore delegato dovrebbe prevedere quale elemento aggiuntivo l'impossibilità di introdurre nuove ragioni giuridiche (ad avallo della fondatezza della domanda) ed eccezioni che non siano state già sottoposte al giudice di primo grado. Il quarto principio attiene alla riaffermazione, in sede di appello, dei principi del giusto processo e di leale collaborazione tra i soggetti processuali, anche attraverso la soppressione della previsione di inammissibilità dell'impugnazione fondata sulla mancanza della ragionevole probabilità del suo accoglimento. Si tratta della soppressione dell'attuale filtro previsto dall'articolo 348-bis del codice processuale civile. Il quinto principio ha per oggetto l'introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni

pregiudiziali di rito. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, la normativa delegata dovrebbe limitare la riproposizione di tale questioni in sede di gravame, riconoscendo il carattere di giudicato interno (o implicito) alla pronuncia di primo grado sul merito della lite. Secondo alcune decisioni della giurisprudenza (a partire da Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24883 del 2008), la decisione di primo grado dovrebbe, infatti, « coprire » implicitamente anche le questioni pregiudiziali. Ci si riferisce, sostanzialmente, alla circostanza secondo cui il giudicato sul merito coprirebbe anche tutto ciò che ne costituisce presupposto logico-giuridico, anche ove non sia stato oggetto di discussione e decisione nel corso della causa. Il sesto principio prevede l'immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado. In base alla disciplina vigente, il ricorso per Cassazione non sospende l'esecutività della sentenza di secondo grado; tuttavia è prevista la possibilità che lo stesso giudice dell'appello, su istanza di parte, ne sospenda l'esecuzione quando da quest'ultima possa derivare un grave ed irreparabile danno. Il giudice dell'appello in tal caso si pronuncia con ordinanza non impugnabile. Il disegno di legge delega il Governo a riformare il giudizio di cassazione (comma 2, lettera c), individuando quattro principi e criteri direttivi, relativi: 1) alla revisione del giudizio camerale; 2) alla razionalizzazione della formazione dei ruoli per il rafforzamento della funzione nomofilattica della Cassazione; 3) all'introduzione delle sentenze sinteticamente motivate; 4) al diverso impiego dei magistrati dell'ufficio del ruolo e del massimario. Il principio e criterio direttivo n. 1) delega il Governo a rivedere la disciplina del giudizio camerale. Il Governo dovrà, in particolare, eliminare il procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio (c.d. filtro in Cassazione) così come introdotto dalla riforma del 2009 all'articolo 380-bis c.p.c. Il filtro in Cassazione – così delineato – dovrà essere sostituito dalla previsione di un'udienza in camera di

consiglio, da disporre con decreto presidenziale, alla quale intervenga anche il procuratore generale se previsto dalla legge. A tale udienza gli avvocati delle parti non potranno partecipare, potendo però interloquire per iscritto con il procuratore generale. La relazione illustrativa precisa che il Governo intende sul punto applicare anche ai giudizi civili il modello della Cassazione penale ove, in base agli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale, è il Presidente della Corte a destinare, se ritiene, i procedimenti alla camera di consiglio e le parti, avvertite della data di trattazione, fino a quindici giorni prima possono interloquire per iscritto. Il principio e criterio direttivo n. 2) delega il Governo a favorire la funzione nomofilattica della Cassazione, ad esempio attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli, secondo criteri di rilevanza delle questioni. Il Governo, in base al principio n. 3), è inoltre delegato ad adottare modelli sintetici di motivazione delle decisioni della Cassazione, eventualmente attraverso il rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti. Il disegno di legge sembra sul punto voler esportare nel processo civile un principio già attuato nel processo amministrativo: si ricorda, infatti, che il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010) prevede all'articolo 74 le sentenze in forma semplificata, che il giudice può emettere « nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso », limitandosi nella motivazione a « un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ». Infine, il criterio direttivo n. 4) delega il governo a prevedere una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, consentendo in particolare l'applicazione dei magistrati che hanno maggiore anzianità nell'ufficio, nei collegi giudicanti della Corte di Cassazione. Il disegno di legge delega dunque il Governo a prevedere che alcuni magistrati

dell'ufficio del massimario e del ruolo – quelli con maggiore anzianità nell'ufficio – possano essere chiamati a far parte dei collegi giudicanti della Corte di cassazione. La relazione illustrativa specifica che occorre « prevedere o comunque consentire una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, mediante la loro applicazione, per un numero limitato di udienze mensili, come consiglieri ». Per realizzare il principio il governo dovrà necessariamente modificare le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che attualmente escludono che possano essere addetti all'ufficio del massimario, magistrati di cassazione. Per svolgere, infatti, le funzioni giudicanti nelle sezioni della Cassazione, è essenziale che il magistrato abbia la qualifica di consigliere di cassazione. La lettera *d*) del comma 2 detta due principi e criteri direttivi per la riforma dell'esecuzione forzata. Il disegno di legge delega il Governo a riformare la disciplina dell'esecuzione in base a due principi e criteri direttivi. Secondo il primo, occorre semplificare i riti collegati al processo esecutivo (con particolare riferimento alle opposizioni agli atti esecutivi), prevedendo l'applicazione, anziché del rito di cognizione ordinario, del rito sommario di cognizione. Il secondo principio prevede di estendere le misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-*bis* del codice di procedura civile in base al quale – per incentivare l'adempimento spontaneo di obblighi che non sono facilmente coercibili (obbligo di fare non fungibile o di un obbligo di non fare) – il giudice, con il provvedimento di condanna, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa su istanza di parte la penale in denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il Governo dovrà prevedere che, previa istanza della parte vittoriosa, il giudice possa fissare la penale dovuta dal soccombente per l'eventuale ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, a fronte di qualsiasi provvedimento di condanna e dunque non solo per gli obblighi infungibili (come attualmente pre-

visto dall'articolo 614-*bis* c.p.c.), ma anche per gli obblighi fungibili. Per quanto riguarda i procedimenti speciali, il Governo è delegato dal comma 2, lettera *e*) a procedere a ulteriori semplificazioni – rispetto a quanto già realizzato nella scorsa legislatura – e a potenziare l'istituto dell'arbitrato. In particolare, la lettera *e*) prevede due principi e criteri direttivi. Secondo il primo occorre potenziare l'istituto dell'arbitrato. Il Governo dovrà estendere le possibilità di trasferimento del giudizio dal processo all'arbitrato e viceversa e razionalizzare la disciplina dell'impugnazione del lodo arbitrale. Sintomatico della volontà del legislatore di potenziare l'istituto dell'arbitrato è anche il recente decreto-legge n. 132 del 2014 che, all'articolo 1, prevede il possibile trasferimento – su base volontaria – dalla sede giudiziaria a quella arbitrale di alcune tipologie di cause civili in corso. In particolare, il Governo è chiamato in via «eventuale» a intervenire sulla c.d. *translatio iudicii*, ovvero sulla possibilità di passare dal processo all'arbitrato e viceversa; sostanzialmente tale intervento – se realizzato – comporterà il superamento della logica ispiratrice della riforma del 2006, basata sulla netta separazione dei due giudizi, e dovrà dare seguito a una recente sentenza della Corte costituzionale. Per quanto riguarda invece l'impugnazione del lodo arbitrale, il Governo è chiamato a razionalizzarne la disciplina. Il secondo principio è diretto a ridurre e semplificare i riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi. Il principio di delega fa riferimento correttamente ad una ulteriore semplificazione dei riti speciali: si ricorda, infatti, che nella scorsa legislatura il decreto legislativo n. 150 del 2011 ha operato una riduzione e semplificazione dei numerosi procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria, riconducendoli ad uno dei tre modelli base previsti dal codice processuale civile: rito ordinario, rito sommario, rito del lavoro. Il Governo dovrà procedere con la semplificazione, omoge-

neizzando tre profili della procedura: contenuto degli atti introduttivi; termini processuali; modelli di scambio degli scritti difensivi. La lettera *f*) del comma 2 delega il Governo a riformare la disciplina della eccezionalità e rilevanza della questione di giurisdizione, introducendo limitazioni temporali e, più in generale, con obiettivi di maggior rigore. La relazione illustrativa specifica che l'obiettivo della riforma è l'introduzione «di un meccanismo che acceleri la definizione delle questioni di giurisdizione impedendo quando oggi accade non di rado, e cioè che la questione di giurisdizione venga decisa con una declinatoria a distanza di anni dall'introduzione della causa. A tutt'oggi, le sezioni unite della Corte di cassazione ritengono che la parte che sceglie il giudice di primo grado possa, in caso di esito della lite ad essa sfavorevole, contestare la giurisdizione del giudice prescelto mediante appello, a cui indefettibilmente segue il ricorso per cassazione: il tutto con spreco di tempi processuali da due a quattro anni nella migliore delle ipotesi». La lettera *g*) del comma 2 delega il Governo a introdurre nel codice di procedura civile il principio di sinteticità, da applicare tanto agli atti di parte, quanto agli atti del giudice. La disposizione aggiunge che il principio dovrà attuarsi «anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi». Presumibilmente, l'intento del legislatore è quello di applicare anche al processo civile il principio recentemente affermato nel processo amministrativo, con la previsione di limiti dimensionali agli atti di parte e con ripercussioni sul regime delle spese processuali. La relazione illustrativa collega l'applicazione di questo principio alle esigenze del processo civile telematico, in quanto «la gestione informatica degli atti impone una riconsiderazione della loro lunghezza, del contenuto e della tecnica di redazione». Infine, la lettera *h*) del comma 2 delega il Governo ad adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico. Presumibilmente ciò dovrà comportare una revisione della disciplina della notificazione degli atti, della

costituzione in giudizio e del deposito degli atti di parte.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.**

**C. 3012 Governo.**

(Parere alle Commissioni Riunite VI e X).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, osserva che, prima di soffermarsi sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, occorre fare una breve precisazione sullo strumento in esame, considerato che nella sua natura è in parte giustificata quella eterogeneità di contenuto che sicuramente può suscitare delle perplessità, in quanto non sempre si coniuga con le differenti competenze delle Commissioni parlamentari. L'articolo 1, che compone il Capo I, elenca le finalità del disegno di legge in esame individuando nella rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, nella promozione della concorrenza e nella garanzia della tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza. Uno dei più importanti strumenti, presenti nel nostro ordinamento, per dare impulso all'attuazione delle norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche, è quello della legge annuale sulla concorrenza, che serve a porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e

freni, normativi e non, che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Come ha riconosciuto la Commissione UE, nel Documento sugli squilibri macroeconomici di marzo 2015 con specifico riferimento all'Italia, lo strumento della legge annuale sulla concorrenza costituisce un significativo punto di partenza per mettere in moto un meccanismo positivo nell'ambito del quale gli ostacoli regolamentari alla concorrenza vengono periodicamente esaminati e rimossi. L'adozione di una legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata infatti prevista dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) con le specifiche finalità di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori. La procedura prevede che il Governo, entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (a sua volta presentata entro il 31 marzo), è tenuto a presentare alle Camere un disegno di legge annuale che dovrà contenere, in distinte sezioni, norme di immediata applicazione per l'attuazione dei pareri e delle segnalazioni dell'Autorità, ovvero per le medesime finalità, una o più deleghe al Governo da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge e l'autorizzazione all'adozione di eventuali regolamenti, decreti ministeriali e altri atti; disposizioni indicanti i principi che le regioni sono tenute a rispettare per l'esercizio delle relative competenze in materia di concorrenza; norme integrative o correttive di disposizioni in leggi precedenti. Dall'entrata in vigore della legge 99/2009, la legge annuale per la concorrenza non è mai stata adottata. Con il ddl A.C. 3012 il Governo per la prima volta adempie a tale obbligo. In base a quanto prescritto dal citato articolo 47 della legge 99/2009, all'apposito disegno di legge, il

Governo è tenuto ad allegare una relazione di accompagnamento che evidenzia: *a)* lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza; *b)* lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; *c)* l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e mercato indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito. Al riguardo il Governo pur elencando le Segnalazioni dell'Autorità volte alla predisposizione delle leggi annuali per la concorrenza a partire dal 2010, specifica di prendere in considerazione solo la Segnalazione (A.S. 1137 – proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014) del luglio 2014, che, proprio ai fini della predisposizione del disegno di legge annuale per la concorrenza, evidenzia gli ambiti di mercato ove sono presenti tuttora barriere alla competizione, in cui la trasparenza è insufficiente o la domanda è ingessata, anche alla luce delle raccomandazioni della Commissione Europea e delle altre istituzioni internazionali in tema di concorrenza e apertura dei mercati. Il disegno di legge interviene in alcuni dei settori indicati dall'Autorità, contenendo misure: per le assicurazioni, con particolare riguardo al campo della RC Auto; i fondi pensione; le comunicazioni; i servizi postali; l'energia, e la distribuzione in rete di carburanti per autotrazione; le banche; le professioni; la distribuzione farmaceutica. Il Capo II reca norme in materia di assicurazioni e fondi pensioni, volte a migliorare gli assetti concorrenziali del settore. Nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato la necessità di sostenere il contrasto alle frodi, al fine di contenere la dinamica dei costi e delle tariffe RC Auto, mediante il ricorso: ai servizi medico-sanitari convenzionati con

la compagnia a fronte di sconti; agli incentivi, in forma di sconti, all'installazione di meccanismi elettronici di registrazione dell'attività degli autoveicoli e alla sottoposizione ad ispezione del veicolo da assicurare; agli interventi per un efficace contrasto al fenomeno delle frodi assicurative. Alla scarsa mobilità della clientela concorre inoltre la mancata certezza circa la correlazione del premio con la classe di merito assegnata. In materia di assicurazione dei rischi professionali, è segnalata la necessità di garantire alla domanda obbligata a ricorrere alla copertura assicurativa la libertà di scegliere il prodotto assicurativo ritenuto più adeguato in un contesto pienamente concorrenziale e privo di ostacoli alla mobilità. In linea generale, il disegno di legge recepisce le proposte contenute dalla segnalazione in materia assicurativa, in alcuni casi introducendo norme di portata anche più ampia rispetto agli obiettivi della segnalazione. Quanto alle norme introdotte nel disegno di legge, si interviene in primo luogo in materia di obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione relativamente all'assicurazione obbligatoria RC Auto; in particolare, qualora dalla verifica dei dati risultanti dall'attestato di rischio, dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa, risulti che le informazioni fornite non sono corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate (articolo 2). Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto RC Auto, devono informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto di base. Il contratto stipulato in assenza della dichiarazione di avvenuta ricezione di tali informazioni è affetto da nullità rilevabile unicamente in proprio favore. Qualora il consumatore alla stipula del contratto accetti una o più condizioni determinate dalla legge ha diritto ad uno sconto significativo del prezzo della polizza. Le imprese devono evidenziare, per ciascuna condizione, l'ammontare dello sconto pra-

ticato in caso di accettazione da parte del contraente. Tali condizioni riguardano: 1. l'ispezione del veicolo; 2. l'installazione della scatola nera; 3. l'installazione di un meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente; 4. la rinuncia alla cessione del credito; 5. il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; 6. il risarcimento per equivalente nei limiti di quanto previsto per le carrozzerie convenzionate. I costi di installazione della scatola nera o del meccanismo che impedisce l'avvio del motore per elevato tasso alcolemico del conducente sono a carico dell'assicurato; tuttavia lo sconto sul premio deve essere superiore ai costi di installazione (articolo 3). In caso di incidente stradale, se uno dei veicoli coinvolti è dotato di uno dei due meccanismi citati, le risultanze del dispositivo formano piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo (articolo 8). Nel caso di contratti con clausola bonus-malus, la variazione del premio, in aumento o in diminuzione, deve essere indicata, in valore assoluto e in percentuale, nel preventivo del nuovo contratto o del rinnovo (articolo 4). Nel caso di contratti stipulati utilizzando il « decreto Bersani », che consente l'assegnazione della stessa classe di merito di un familiare convivente, deve essere garantita la parità di trattamento a parità delle caratteristiche di rischio, vietando la distinzione in funzione della durata del rapporto. In caso di variazione peggiorativa della classe di merito, gli incrementi di premio debbano comunque essere inferiori a quelli altrimenti applicabili, qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera (articolo 5). Al fine di evitare la prassi di far valere testimonianze prodotte in un momento successivo a quello della denuncia del sinistro (cd. testimoni di comodo), si prescrive l'identificazione immediata del testimone sul luogo dell'incidente. L'eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica

stradale e la ricorrenza degli stessi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni deve essere segnalata alla Procura della Repubblica (articolo 6). È ribadita la necessità che il Governo emani due tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, rispettivamente, per le macrolesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti) e per le microlesioni (menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità). Si prevede l'unificazione nel danno non patrimoniale delle varie voci di danno: biologico, morale ed esistenziale. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Con riferimento alla tabella delle macrolesioni, è aumentato dal 30 al 40 per cento il valore percentuale attribuito alla discrezionalità del giudice per aumentare l'importo del risarcimento, rispetto ai valori base delle tabelle, in relazione sia al cosiddetto danno esistenziale, sia al danno morale (articolo 7). È attribuita piena prova nei procedimenti civili alle risultanze della scatola nera conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Deve inoltre essere garantita l'interoperabilità e la portabilità delle scatole nere nel caso di passaggio ad una diversa compagnia assicurativa. È prevista l'emanazione di due regolamenti volti a garantire lo standard tecnologico per la gestione in sicurezza dei dati registrati dalle scatole nere e per assicurare la loro interoperabilità. In caso di violazione da parte delle compagnie delle norme sulla interoperabilità è stabilita una sanzione amministrativa di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo. Le imprese assicurative devono trattare i dati raccolti con le scatole nere nel rispetto della normativa sulla privacy e non li possono utilizzare per finalità diverse. In caso di manomissione della scatola nera, l'assicurato perde la riduzione del premio ed è sottoposto alle eventuali sanzioni penali (articolo 8).

Per contrastare le frodi assicurative sono estesi i casi nei quali le imprese di assicurazione possono rifiutare il risarcimento, denunciando la frode. Gli elementi sintomatici della frode si possono ricavare: dall'archivio informatico integrato dell'IVASS, dalle scatole nere (e meccanismi equivalenti), dalla perizia, qualora risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente (articolo 9). Sono previsti modalità e limiti del risarcimento nei casi di cessione del credito e di risarcimento in forma specifica. In caso di cessione del credito all'impresa di autoriparazione, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è versata solo a fronte di presentazione della fattura. Nel caso in cui l'assicurato abbia sottoscritto la clausola per il risarcimento in forma specifica, il danneggiato diverso dall'assicurato (la parte senza colpa nel sinistro) può comunque scegliere un autoriparatore di propria fiducia: anche in questo caso per ottenere il risarcimento occorre la fattura. Se il danneggiato diverso dall'assicurato non vuole far riparare il veicolo, il risarcimento è versato a lui direttamente, nei limiti di quanto preventivato dalla impresa convenzionata. L'assicurato mantiene comunque il diritto al risarcimento per equivalente in tutti i casi in cui i costi di riparazione siano superiori al valore di mercato del bene: in tali casi, la somma da corrispondere deve essere equivalente al valore di mercato, incrementato delle eventuali spese di demolizione e di immatricolazione di un altro veicolo (articolo 10). Il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito è esteso, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RC Auto (con lo stesso contratto o con un contratto stipulato contestualmente) (articolo 11). Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.

Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano una copertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferite a «errori» del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa (articolo 12). Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli). Con riferimento al sistema del risarcimento diretto, si prevede che l'IVASS, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della disposizione in esame, proceda alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora tale criterio non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo. L'archivio informatico integrato dell'IVASS sarà connesso anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. L'archivio potrà essere consultato dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (articolo 13). L'articolo 14 attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dagli articoli da 1 a 13 del disegno di legge in esame, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei contratti di assicurazione e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione in fase di offerta contrattuale, previste dall'articolo 3. L'IVASS deve dare conto dell'esito della propria attività di vigilanza e di controllo nell'ambito dell'annuale relazione al Parlamento e al Governo (prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha istituito l'IVASS). Punto di estremo interesse per la Commissione Giustizia è l'intervento sulle professioni.

Nell'ottica di assicurare una maggiore concorrenza nel comparto dell'avvocatura, l'articolo 26 del disegno di legge modifica la legge-quadro sulla professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) in relazione al suo esercizio sia in forma associata che societaria. Una specifica disposizione interviene, infine, in materia di compenso professionale. Associazione tra avvocati Per quanto riguarda l'associazione tra avvocati – accogliendo i rilievi contenuti nella segnalazione dell'AGCOM – è modificato l'articolo 4 della legge 247/2012 prevedendo (comma 1, lett. *a*): che l'avvocato possa partecipare a più di un'associazione (soppressione comma 3, quarto periodo); che il domicilio professionale dell'avvocato non debba necessariamente coincidere con quello dell'associazione (abrogazione comma 4); per coordinamento viene eliminata la corrispondente sanzione disciplinare (modifica del comma 6). L'articolo 26 introduce direttamente nella legge-professionale forense (L. 247 del 2012) una specifica disciplina delle società tra avvocati, attualmente regolata dagli artt. 16 e ss. del D.Lgs. 96 del 2001 (comma 1, lettera *b*). La nuova disciplina – inserita nella legge 247 con un nuovo articolo 4-*bis* (Esercizio della professione forense in forma societaria) – attua direttamente alcuni dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega per la costituzione di società tra avvocati prevista dall'articolo 5 della citata legge professionale, che viene abrogato, per coordinamento, dalla successiva lettera *c*) del comma 1 dell'articolo in esame. Il nuovo articolo 4-*bis* della legge 247/2012 stabilisce: che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative; l'articolo 4-*bis*, non prevedendo che i soci debbano essere esclusivamente avvocati, consente, quindi, la possibilità di soci di capitale (totale o parziale). Risulta quindi recepito, per tale profilo, il contenuto della segnalazione al Parlamento dell'Autorità Garante. Tale possibilità risulta invece esclusa sia dall'articolo 5 della legge 247 che dall'articolo 21 del D.Lgs. 96/2001, che

prevedono che i soci debbano essere esclusivamente avvocati. L'articolo 10 della L. 183/2011 ammette invece soci di solo capitali, anche se in misura minoritaria, che le società tra avvocati siano iscritte in apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; Analoga previsione è contenuta nell'articolo 5 della legge 247 e nell'articolo 16 del D.Lgs. 96/2001. L'articolo 10 della L. 183/2011 non prevede, invece, tale iscrizione; che debba essere conservata la personalità della prestazione professionale, pur se conferita alla società; Tale principio, previsto dall'articolo 5 della legge 247/2012, non è espressamente stabilito né dal D.Lgs. 96/2001 né dall'articolo 10 della legge 183/2011. che la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione; L'articolo 5 della legge 247 contiene identica previsione. L'articolo 26 del D.Lgs. 96/2001 stabilisce che il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. L'articolo 10 della L. 183/2010 non dispone specificamente sul punto; che le società tra avvocati siano tenute a rispettare il codice deontologico forense e ad assoggettarsi alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza. Oltre ad aver rimosso il divieto di ingresso nella società tra avvocati ai soci di solo capitale, la disciplina dell'articolo 4-*bis* non riprende invece i principi di delega contenuti nell'articolo 5 comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), *i*), *l*) *m*) e *n*) della legge professionale forense Si tratta delle seguenti disposizioni: obbligo, per ciascun avvocato, di fare parte di una sola società (limite, invece, rimosso per le associazioni tra avvocati, v. *ante*); obbligo di fare riferimento nella denominazione o ragione sociale alla « società tra avvocati »; impossibilità per i membri dell'organo di gestione della società tra avvocati di essere estranei alla compagine sociale; previsione in base a cui la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisca causa di esclusione

dalla società; previsione in base a cui i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali; previsione che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisca attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012); applicabilità, in quanto compatibili, alle società tra avvocati delle disposizioni sull'esercizio della professione forense in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Una specifica disposizione riguarda il preventivo della prestazione professionale. Attualmente, l'articolo 13, comma 5, della legge 247/2012 stabilisce che l'avvocato, a richiesta del cliente, debba comunicargli in forma scritta la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale. Accogliendo il rilievo espresso dall'AGCOM nella segnalazione al Parlamento, il comma 1, lettera *d*) dell'articolo 26 impone, in ogni caso, all'avvocato di comunicare tale previsione dei costi, in forma scritta e articolata per voci di spesa, sopprimendo il riferimento alla (eventuale) richiesta del cliente. L'articolo 27 reca misure per la concorrenza nel notariato. La disposizione in esame modifica alcuni articoli della legge professionale notarile (L. 89 del 1913) per favorire la concorrenza nel settore. La prima modifica riguarda l'articolo 4, relativo ai criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale. Oltre a una prima modifica di natura formale, al comma 1 è soppresso il riferimento alla garanzia di « un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali » (comma 1, lettera *a*). Viene, quindi, accolto il rilievo sul punto contenuto nella segnalazione dell'Autorità Garante. Per garantire che la distribuzione delle sedi dei notai sia orientata al corretto soddisfacimento della domanda, per ciascun distretto notarile si dovrà, quindi,

tenere conto: della popolazione; della quantità degli affari; della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione. Soppresso il riferimento al reddito minimo garantito, come regola generale da assumere rimane quella secondo cui ad ogni posto notarile deve corrispondere una popolazione di almeno 7.000 abitanti. Ulteriori misure per l'aumento della concorrenza nel notariato sono previste dalle lettere *b*) e *c*) del comma 1 dell'articolo 27. Con un primo intervento (comma 1, lettera *b*), di modifica dell'articolo 26, comma 2, della legge notarile, si consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza. Gli si consente infatti di aprire una sede secondaria in tutto il territorio della regione dove esercita, nonché in tutto il distretto di corte d'appello, nel caso tale ufficio giudiziario comprenda più regioni (è il caso del distretto della Corte di Appello di Torino che comprende due regioni: il Piemonte e la Valle d'Aosta). Attualmente, invece, il notaio può aprire nuove sedi dell'ufficio soltanto nell'ambito territoriale del distretto notarile dove si trova la sede principale e quindi in un ambito territoriale minore. La modifica all'articolo 27 della stessa legge notarile (comma 1, lettera *c*) ha natura di coordinamento con quella dell'articolo 26 e riguarda l'ambito territoriale in cui il notaio può esercitare la sua prestazione professionale; il riferimento è ora al territorio di cui all'articolo 26, secondo comma (anziché al territorio della Corte d'Appello nel cui distretto è ubicata la sua sede). Un'ultima modifica riguarda la pubblicità professionale dei notai e allinea la relativa disciplina a quella prevista per tutte le professioni dal regolamento di riforma degli ordinamenti professionali (decreto del Presidente della Repubblica 137 del 2012). Il comma 1, lettera *c*) dell'articolo 147 della legge notarile sanziona attualmente con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che « fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell'opera di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non

consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile». In base alla nuova formulazione della citata lettera *c*), tali sanzioni sono invece previste (comma 1, lettera *d*) ove il notaio si serva dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall'articolo 4 (Libera concorrenza e pubblicità informativa) del citato regolamento del 2012. Tale ultima disposizione ammette con ogni mezzo la pubblicità informativa sull'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La citata pubblicità informativa deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. L'articolo 28 introduce una disciplina speciale in tema di compravendite immobiliari di beni immobili destinati ad uso non abitativo (cantine, box, locali commerciali). La nuova disciplina – che riguarda anche gli atti di donazione nonché la costituzione o la modificazione di diritti su tali beni immobili – permette agli avvocati di autenticare le sottoscrizioni dei relativi atti di trasferimento nel limite di valore catastale massimo di 100.000 euro. Attualmente, anche la sottoscrizione di tali atti è riservata ai notai. A fini di tutela dell'acquirente, gli avvocati saranno tenuti agli stessi obblighi dei notai essendo obbligati a munirsi di polizza assicurativa « pari almeno al valore del bene dichiarato nell'atto ». Le scritture private di compravendita di detti immobili, autenticate dagli avvocati, costituiscono titolo ai fini della trascrizione di cui all'articolo 2657 del codice civile. Gli avvocati saranno quindi tenuti a « richiedere la registrazione » dell'atto alla conservatoria dei registri immobiliari, « presentare le note di trascrizione e di iscrizione e le domande di annotazione e di voltura catastale », tutte operazioni destinate a garantire la correttezza dell'acquisizione della proprietà; spetterà agli stessi avvocati, inoltre, liquidare le

relative imposte con modalità telematiche. Sono posti a carico dell'acquirente l'immobile le visure e le comunicazioni dell'avvenuta sottoscrizione degli atti agli uffici competenti. L'imposta di bollo applicata sulle compravendite sarà la stessa attualmente prevista per gli atti rogati, ricevuti e autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali. L'articolo 29 intende modificare la disciplina della società a responsabilità limitata (srl) semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. In assenza di ulteriori precisazioni, le norme non fanno riferimento ad una scrittura privata autenticata: di conseguenza, per effetto delle norme in esame, ove si scegliesse la forma della scrittura privata, le parti potrebbero procedere alla costituzione della società senza avvalersi della prestazione di un notaio. A tal fine si interviene sull'articolo 2463-*bis* del codice civile, che disciplina tale tipologia societaria e che attualmente prevede che la srl semplificata sia costituita per atto pubblico. In particolare, con le modifiche di cui al comma 1, lettera *a*) si consente di costituire una srl semplificata anche mediante una scrittura privata. La lettera *b*) del comma 1 aggiunge un sesto comma al richiamato articolo 2463-*bis*, ai sensi del quale, ove l'atto costitutivo sia redatto per scrittura privata, gli amministratori devono depositarlo entro venti giorni per l'iscrizione al registro delle imprese (in particolare, all'ufficio nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale), allegando i documenti che comprovino la sussistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto (ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3 del codice civile).

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

Audizione di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, di rappresentanti dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, di rappresentanti di Transparency International Italia e di rappresentanti di Libera.

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Tullio PADOVANI, *ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, Umberto FANTIGROSSI, *presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti*, Davide DEL MONTE, *executive Director di Transparency International Italia* e Davide PATI, *Vicepresidente di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Alfonso BONAFEDE (M5S), Andrea COLLETTI (M5S) Donatella FERRANTI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD).

Rispondono ai quesiti posti Tullio PADOVANI, *ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa*, Mario SANINO, *vicepresidente del Foro di Roma dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti*, Fulvio MASTROVITI, *vicepresidente del Foro di Bari dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti*, Umberto FANTIGROSSI, *presidente dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti*, Davide DEL MONTE, *executive Director di Transparency International Italia*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**SEDE REFERENTE**

*Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, in materia di omicidio. C. 1565 Bianconi.*

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05523 Busin: Comunicazione dei <i>curricula</i> dei candidati alla nomina di due componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa .....	26
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	29
5-05524 Laffranco: Iniziative a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato i provvedimenti con cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto .....	26
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	31
5-05525 Causi: Orientamenti in merito agli interventi per la tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti dalla crisi della Cassa di Risparmio di Ferrara .....	27
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	32
5-05527 Gebhard: Ritardi nella predisposizione in lingua tedesca e slovena del modello 730 precompilato .....	27
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	34
5-05528 Paglia: Trasparenza dei contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Governo italiano .....	27
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	36
5-05529 Sottanelli: Possibilità di avvalersi del regime di esonero dall'applicazione dell'IVA previsto per gli esportatori abituali anche nel caso di omessa compilazione del quadro VC .	28
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	37

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

##### La seduta comincia alle 13.20.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle in-

terrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte inoltre che l'interrogazione 5-05523 Busin è stata sottoscritta anche dal deputato Borghesi, e che l'interrogazione 5-05527 Gebhard è stata sottoscritta anche dal deputato Schullian.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di rinviare lo svolgimento dell'interrogazione 5-05526 Pisano, al fine di

acquisire tutti gli elementi informativi necessari per fornire una risposta compiuta.

Girolamo PISANO (M5S) accoglie la richiesta di rinvio avanzata dal Sottosegretario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che, su richiesta del Governo, concede il presentatore, l'interrogazione 5-05526 sarà svolta in altra seduta.

**5-05523 Busin: Comunicazione dei *curricula* dei candidati alla nomina di due componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa.**

Stefano BORGHESI (LNA) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricordando in primo luogo come essa prenda l'avvio dalla pubblicazione, avvenuta nel marzo scorso sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un avviso per la selezione pubblica di due componenti della CONSOB, nel quale veniva precisato che la scelta del candidato al quale conferire l'incarico sarebbe stata effettuata dall'Autorità politica discrezionalmente, posto che l'avviso non costituiva una procedura concorsuale ma un mezzo per acquisire le manifestazioni di interesse.

In tale contesto sottolinea come l'interrogazione intenda chiarire se il Governo non ritenga necessario comunicare tempestivamente alla Commissione i *curricula* dei candidati e le specifiche modalità attraverso le quali le scelte verranno operate, nonché i tempi per le successive nomine.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Stefano BORGHESI (LNA), nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta, rileva tuttavia come essa si limiti a richiamare la normativa relativa alla procedura e ai requisiti per la nomina, eludendo il tema centrale dell'interrogazione, la quale chiedeva quale fosse la posizione del Governo sulla possibilità di rendere pubblici

i *curricula* dei candidati a componenti della CONSOB.

Con riferimento alle ragioni di tutela della *privacy* dei candidati, poste alla base della decisione del Governo di non pubblicare tali dati, ritiene che, ove vi fosse stata la volontà di realizzare un'operazione di trasparenza, la questione della riservatezza potesse essere agilmente superata, a beneficio di tutti i cittadini, attraverso la richiesta ai candidati di sottoscrivere a questi fini una dichiarazione liberatoria.

**5-05524 Laffranco: Iniziative a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato i provvedimenti con cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto.**

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale evidenzia come il Ministero dell'economia e delle finanze, reiterando il provvedimento di sottoposizione ad amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto e della società controllante Spoleto crediti e servizi, contraddica palesemente le sentenze del Consiglio di Stato con cui sono stati annullati i decreti ministeriali che già avevano disposto tale misura.

Preannuncia pertanto la presentazione di ulteriori atto di sindacato ispettivo mediante i quali comprendere come il Ministero ritenga giuridicamente possibile superare i rilievi espressi dal giudice amministrativo sui precedenti decreti ministeriali annullati.

In tale contesto sottolinea come il rispetto delle sentenze debba valere sempre e come il Governo non possa, di volta in volta, scegliere discrezionalmente se ottemperare o meno alle pronunce giurisdizionali.

**5-05525 Causi: Orientamenti in merito agli interventi per la tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti dalla crisi della Cassa di Risparmio di Ferrara.**

Alessandro BRATTI (PD) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come essa sia volta a sottoporre all'attenzione del Governo la situazione in cui versano gli azionisti della Cassa di Risparmio di Ferrara a seguito dello scioglimento degli organi di amministrazione e controllo disposto dal Ministro dell'economia e delle finanze nel maggio 2013 e della sottoposizione della banca stessa ad amministrazione straordinaria, nonché, in termini più generali, a stimolare il Governo ad assumere iniziative volte a tutelare gli azionisti degli istituti bancari, i quali si trovano a subire le conseguenze della crisi degli istituti stessi.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessandro BRATTI (PD) ringrazia il Sottosegretario per la precisazione fornita con la sua risposta. Nel ribadire l'esigenza di tutelare maggiormente le migliaia di piccoli azionisti degli istituti bancari, spesso inconsapevoli rispetto alle vicende che coinvolgono gli istituti stessi, rileva come l'Esecutivo potrebbe intervenire in maniera utile e opportuna in questo senso attraverso misure tese a rafforzare la trasparenza delle comunicazioni rese dagli organi di amministrazione e, più in generale, la trasparenza dei meccanismi di *governance*.

**5-05527 Gebhard: Ritardi nella predisposizione in lingua tedesca e slovena del modello 730 precompilato.**

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ringrazia il Sottosegretario della risposta, pur non essendo agevole dichiararsi soddisfatto della stessa. Auspica quindi che il problema segnalato dall'atto di sindacato ispettivo possa essere risolto al più presto.

**5-05528 Paglia: Trasparenza dei contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Governo italiano.**

Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giovanni PAGLIA (SEL), nel rilevare come la risposta richiami sostanzialmente alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia in occasione dello svolgimento, il 1° aprile scorso, di un'altra interrogazione in materia, evidenzia come non sia buona prassi che il Governo si limiti a ripetere le risposte fornite in precedenza ad altri atti di sindacato ispettivo, atteso che, nel frattempo, si sono registrati sulla questione dei fatti nuovi. Richiama in particolare l'articolo su tale materia recentemente pubblicato dal *Sole 24 Ore*, il quale è stato redatto avvalendosi evidentemente di elementi informativi di cui non dispone né il Parlamento né la stessa Corte dei conti.

Sottolinea, quindi, come la presenza di una siffatta asimmetria informativa, nella quale alcuni operatori del settore dispongono di informazioni acquisite da fonti private di cui non sono invece al corrente altri soggetti né le istituzioni, costituisca di per sé una forma di alterazione del mercato, evidenziando come tale condizione risulti peggiore della carenza assoluta di informazioni.

Considera pertanto inaccettabile il fatto che il Governo non abbia mutato la sua posizione ufficiale, anche in presenza di tali fatti nuovi, auspicando quindi che il

Sottosegretario si faccia portavoce di tale problematica presso il Ministro dell'economia.

**5-05529 Sottanelli: Possibilità di avvalersi del regime di esonero dall'applicazione dell'IVA previsto per gli esportatori abituali anche nel caso di omessa compilazione del quadro VC.**

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.45.**

## ALLEGATO 1

**5-05523 Busin: Comunicazione dei *curricula* dei candidati alla nomina di due componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Busin chiede chiarimenti in ordine alla nomina dei due componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

1) *Procedura per la nomina.*

Le nomine CONSOB sono disciplinate dalla legge istitutiva della commissione con una procedura alquanto sintetica.

La procedura di nomina è disciplinata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974 n. 216.

La norma prevede che la Commissione sia composta dal presidente e da 4 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si applicano inoltre le disposizioni della legge 24 gennaio 1978 n. 14 richiamate dalla norma stessa.

La procedura prevede il seguente *iter*:

Delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente;

Acquisizione del parere parlamentare previsto dalla legge n. 14 del 1978;

Proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (in occasione dell'ultima nomina la proposta è stata preceduta da una nuova deliberazione del Consiglio dei ministri);

Adozione del decreto del Presidente della Repubblica.

Detto in altro modo, il Presidente del Consiglio propone il nome al Consiglio dei ministri, una volta approvato le commissioni parlamentari esprimono un parere consultivo e una nuova delibera del cdm formalizza la proposta che viene approvata con decreto del Presidente della Repubblica. Non essendo il nostro un sistema di *common law* non scritte come quello inglese nei limiti della normativa in vigore si è voluto rendere maggiormente pubblico il processo di nomina consentendo a chiunque ritenesse di avere requisiti richiesti nelle materie in cui opera la Consob di candidarsi, pur non avendo conoscenze dirette. La decisione, politica, di chi nominare, spetta solo al Presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri.

2. *Requisiti per la nomina e durata dell'incarico.*

Ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 1974, i componenti devono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza.

Come previsto dagli articoli 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 richiamati dalla norma stessa, la nomina a componente CONSOB è incompatibile con le funzioni di:

Membro del Parlamento;

Dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio sulla vigilanza di enti ed istituti;

Membro dei consigli superiori o altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti della CONSOB;

Magistrato ordinario, della giustizia amministrativa, della giustizia contabile e di ogni altra giurisdizione speciale;

Avvocato o procuratore dello Stato;

Appartenente alle forze armate in servizio permanente o effettivo.

Coloro che svolgono tali funzioni sono tenuti a comunicare la cessazione delle situazioni di incompatibilità.

Nel silenzio normativo dovrebbero applicarsi poi le disposizioni di portata generale in materia di incompatibilità.

La durata dell'incarico, fissata in cinque anni dal decreto-legge n. 95 del 1974, è stata portata a sette anni dall'articolo 47-*quater* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008.

### 3. Modalità di selezione dei componenti.

Le norme in materia non definiscono quindi specifiche modalità di selezione.

Nel caso specifico, si è voluta perseguire la massima pubblicità della selezione stabilendone in Consiglio dei ministri l'avvio e dandone evidenza inserendola nel Comunicato stampa ufficiale del Consiglio dei ministri relativo alla seduta del 12 marzo 2015.

L'avviso per la presentazione della richiesta di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio il 19 marzo 2015, sul modello già sperimentato dal Governo per la nomina dei componenti del Consiglio ANAC

che affiancano il Presidente (tramite la piattaforma informatica gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Formez).

L'avviso è stato inoltre pubblicato, tradotto in inglese, sui siti internet istituzionali del Governo e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Un testo esplicativo che dava notizia dell'avviso è stato pubblicato in italiano sui siti *internet* istituzionali del Governo, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Formez.

Inoltre, comunicazione della pubblicazione dell'avviso è stata data sui *social network* sugli *account* ufficiali su *twitter* del Governo e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel pieno rispetto della normativa in vigore, si è voluto rendere con tempestività maggiormente pubblico il processo di nomina consentendo a chiunque ritenesse di avere requisiti richiesti nelle materie in cui opera Consoli di candidarsi, a condizione di essere altresì in possesso dei requisiti di indipendenza e di indiscussa moralità.

Illustrate le modalità di pubblicità dell'avviso, con riferimento alla questione sollevata dall'interrogante, si fa presente che in assenza di dettagliate prescrizioni normative sulle modalità di acquisizione delle candidature, si è ritenuto di non pubblicare l'elenco dei nominativi dei candidati sia a tutela della loro riservatezza e *privacy* sia, in particolare, al fine di favorire la massima partecipazione a tale fase, liberando così i candidati da possibili timori di danni professionali e reputazionali derivanti dalla esclusione al termine della selezione.

Per tali motivazioni si ritiene di non rendere pubblici i nominativi dei 158 soggetti che hanno presentato la propria candidatura.

## ALLEGATO 2

**5-05524 Laffranco: Iniziative a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato i provvedimenti con cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Laffranco ed altri, chiedono chiarimenti riguardo alle pronunce con le quali il Consiglio di Stato ha annullato i decreti ministeriali che hanno sottoposto ad amministrazione straordinaria la Banca Popolare di Spoleto e la controllante Spoleto Crediti e Servizi e sulle eventuali iniziative che il Ministro delle economie e delle finanze intenda adottare.

Al riguardo, sentita in proposito la Banca d'Italia, alla luce delle pronunce del giudice amministrativo e dell'esigenza di evitare qualsiasi incertezza in ordine alla stabilità dei rapporti *medio tempore* sorti e proseguiti, la Banca d'Italia ha reiterato « ora per allora » le proposte al Ministero

dell'economia e delle finanze di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto e della Spoleto Credito e Servizi.

In particolare con i provvedimenti nn. 149 e 150 del 20 aprile 2015, adottati su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'economia e delle finanze ha reiterato i decreti ministeriali di amministrazione straordinaria nei confronti dei citati intermediari, con effetto a partire dall'8 febbraio 2013.

Si precisa che i provvedimenti sono in via di pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e confermano integralmente gli atti alla base delle procedure a suo tempo avviate.

## ALLEGATO 3

**5-05525 Causi: Orientamenti in merito agli interventi per la tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti dalla crisi della Cassa di Risparmio di Ferrara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri, chiedono l'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi in vista dell'imminente scadenza del periodo di amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Ferrara SpA.

Al riguardo, sentita in proposito la Banca d'Italia, si fa presente che le valutazioni in ordine alla possibile soluzione della crisi della Cassa di Risparmio di Ferrara sono tuttora in corso.

Per quanto riguarda il quesito « se le disposizioni europee previste dal meccanismo di risoluzione unico potranno, dalla loro entrata in vigore, garantire una maggior tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti in crisi bancarie di pari entità », si rappresenta quanto segue.

Si fa presente che la situazione degli azionisti, in quanto investitori in capitale di rischio sopportano per primi le perdite della società (qualunque sia la natura dell'attività, finanziaria o industriale, della società) è ben diversa da quella dei depositanti, che non intendono assumere alcun rischio nel rapporto con la banca depositaria. La tutela dei primi non potrà mai derivare dalle regole sulle crisi, ma dai presidi di *governance* e dai sistemi di controllo interni ed esterni sulla società. Il complesso del Regolamento n. 806 del 2014 che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico *Single Resolution Mechanism* (SRM) e della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche – *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD) non fa, infatti, che confermare il principio, comune al diritto

societario di qualsiasi Paese, che gli azionisti sopportano per primi le perdite. Il complesso BRRD/Regolamento SRM introduce il principio che anche i creditori diversi dai detentori di debito subordinato (per i quali è già previsto) sono chiamati a concorrere al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale (cd. *bail-in*). Tra i creditori della società sono ricompresi anche i depositanti, ad esclusione di quella parte dei depositi (fino a 100.000 euro) che è coperta dagli schemi di garanzia dei depositi. In ogni caso la BRRD introduce la cd. *depositor preference* per cui l'ordine di priorità dei creditori in insolvenza deve essere modificato per prevedere che i crediti dei depositanti siano preferiti rispetto alle altre categorie: l'aggressione dei depositi è quindi un evento sostanzialmente improbabile.

Ferma restando la regola del *bail-in*, il maggior grado di tutela degli investitori e creditori della banca è assicurato dal complesso delle norme di vigilanza prudenziale, oggetto del pacchetto CRD4\_CRR, nonché dall'obbligo per le banche di predisporre piani di risanamento da attuare in caso di insorgere di una crisi, oltre che dalla dotazione delle misure di intervento precoce che vengono attribuite alle autorità competenti al fine di evitare l'evolversi della crisi e il materializzarsi delle condizioni di dissesto.

Si evidenzia infine che nel quadro del complesso la BRRD/Regolamento SRM resterà uno spazio molto ristretto per eventuali misure di sostegno finanziario pubblico alle banche, nonché per gli interventi

preventivi e alternativi dei meccanismi di garanzia dei depositi, la cui funzione resterà probabilmente confinata a quella del rimborso dei depositanti in caso di liquidazione. L'utilizzo del Fondo di risolu-

zione a ripianamento delle perdite sarà consentito solo dopo che sia stata applicato il *bail-in* per un importo corrispondente almeno all'8 per cento del totale passivo della banca.

## ALLEGATO 4

**5-05527 Gebhard: Ritardi nella predisposizione in lingua tedesca e slovena del modello 730 precompilato.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti evidenziano che i modelli relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, risultano disponibili solamente in lingua italiana, in palese elusione delle norme di rango costituzionale sul bilinguismo, e che invece sarebbe necessario tener conto delle esigenze delle minoranze linguistiche tedesca e slovena presenti, in particolare, nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Friuli Venezia-Giulia.

Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali misure intenda intraprendere il Governo per assicurare il pieno rispetto del principio del bilinguismo nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente giova evidenziare il quadro normativo di riferimento. L'esistenza di un obbligo giuridico alla traduzione degli atti e documenti – con particolare riguardo alla lingua tedesca usata nella regione Trentino-Alto-Adige – sembra sussistere esclusivamente in riferimento ad atti e provvedimenti emanati da uffici della Pubblica Amministrazione aventi sede nel territorio della provincia di Bolzano, tra i quali possono essere ricompresi anche gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige),

prevede che « I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa ». L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), stabilisce che nella regione Trentino-Alto Adige la lingua tedesca è parificata a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato, nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia medesima.

Previsioni normative per la tutela delle minoranze linguistiche, seppur espresse in termini più generali, sono previste dalla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). In particolare, l'articolo 3 della citata legge costituzionale prevede che nella « Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento di tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali ».

Inoltre, l'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di

tutela delle minoranze linguistiche storiche), dispone che «nei comuni di cui all'articolo 3 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela». L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), prevede che in «attuazione dell'articolo 9 della legge, gli uffici delle pubbliche amministrazioni, nei comuni di cui all'articolo 3 della legge medesima, istituiscono almeno uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela e possono prevedere indicazioni scritte rivolte al pubblico, redatte, oltre che in lingua italiana, anche nella lingua ammessa a tutela, con pari dignità grafica».

Alla luce del quadro normativo così sommariamente delineato, con riferimento ai modelli dichiarativi approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e destinati alla generalità dei contribuenti, si rappresenta che, dall'analisi delle fonti normative, non si ravvisa la sussistenza di un espresso obbligo di traduzione, in quanto gli adempimenti a tutela delle minoranze linguistiche – tra cui la traduzione degli atti – sono previsti esclusivamente per le attività poste in essere direttamente dagli uffici delle Amministrazioni con sede nel territorio ove sono presenti le predette minoranze.

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, nel corso degli anni ha provveduto a rendere disponibili in versione multilingue i modelli di dichiarazione di utilizzo più diffuso (CUD, Modello 730, Modello Unico Persone Fisiche fascicoli numeri 1 e 2), nonché quelli di rilevanza internazionale (modello IVA annuale), tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 dello

Statuto dei diritti del contribuente in materia di conoscenza degli atti e di semplificazione.

Tutto ciò premesso, in considerazione della natura sperimentale della dichiarazione precompilata, la cui procedura è stata da poco definita e perfezionata, si rileva che la predisposizione di appositi applicativi software in lingua diversa dall'italiano poteva essere ragionevolmente intrapresa soltanto nel momento in cui il modello 730 precompilato e la procedura informatica avesse assunto una connotazione stabile e definitiva.

Con riferimento alla concreta fattibilità di tale iniziativa, tenuto conto dei tempi tecnici a disposizione per la traduzione e gli interventi informatici, la dichiarazione precompilata in lingua tedesca e slovena sarebbe stata disponibile solo dopo il termine di presentazione della dichiarazione precompilata per il 2015.

Al fine di garantire già da quest'anno la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, si rappresenta che le informazioni generali sulla dichiarazione precompilata sono contenute nelle istruzioni al Modello 730/2015 che, come ogni anno, è stato predisposto anche nella versione in lingua tedesca e slovena e che gli uffici dell'Agenzia dislocati nei territori interessati garantiranno un adeguato livello di assistenza ai contribuenti.

Per il futuro è, in ogni caso, possibile ipotizzare di tradurre in versione multilingua il prodotto *web* 730 precompilato e le relative schede informative presenti sul sito. Per questo impegnativo piano di sviluppo potrebbero essere conclusi protocolli di intesa con le Amministrazioni locali, anche al fine di affidare l'effettuazione delle traduzioni a tali amministrazioni, onde poter contenere i costi e migliorare la qualità delle traduzioni.

## ALLEGATO 5

**5-05528 Paglia: Trasparenza dei contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Governo italiano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Aula l'onorevole Giovanni Paglia chiede di sciogliere il riserbo rendendo trasparenti tutti i contratti derivati in essere.

Al riguardo, si ribadiscono le motivazioni già fornite dal Ministro Padoan il 1° aprile scorso presso l'Aula della Camera dei deputati in risposta all'interrogazione n. 3-01410 dell'onorevole Brunetta, con le quali si è dato conto dei riflessi pregiudizievoli per l'attività in derivati e per le possibili ripercussioni negative per la gestione del debito pubblico nel suo complesso derivanti dall'eventuale pubblicazione dei contratti derivati.

Si fa presente che i dati aggregati sul portafoglio dei derivati e sul suo valore di mercato pubblicati sul sito del Ministero, i dati dei flussi annuali diffusi dall'ISTAT e le relazioni delle audizioni in Commissione Finanze nell'ambito dell'indagine conoscitiva, consentono una visione capace di inquadrare efficacemente le grandezze fondamentali del fenomeno.

Si soggiunge infine, come peraltro già anticipato nelle precedenti risposte, che sono anche allo studio ipotesi per migliorare ulteriormente la divulgazione in materia.

## ALLEGATO 6

**5-05529 Sottanelli: Possibilità di avvalersi del regime di esonero dall'applicazione dell'IVA previsto per gli esportatori abituali anche nel caso di omessa compilazione del quadro VC.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in esame gli interroganti assumono che la facoltà di optare per determinati regimi in relazione alle imposte sui redditi o all'IVA non è subordinata all'adozione di forme particolari, ben potendosi desumere la scelta dal comportamento « concludente » del soggetto, purché concretamente verificabile.

A conforto di quanto assunto gli interroganti rilevano che la Corte di Cassazione avrebbe chiarito che nel caso di cui trattasi gli adempimenti imposti al contribuente sono da ritenersi puramente formali e, quindi, l'eventuale omissione degli stessi non appare ostativa per l'attività di accertamento e verifica delle imposte.

Al riguardo, viene evidenziato che la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9028 del 2011 ha sancito la legittimità degli acquisti senza applicazione dell'IVA da parte dei soggetti che effettuano cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali ed operazioni intracomunitarie (c.d. esportatori abituali), oltre i limiti del plafond, anche in mancanza della compilazione del quadro VC, contenuto nella dichiarazione annuale IVA, qualora la contabilità obbligatoria dell'azienda sia conforme al regime prescelto.

Gli interroganti rilevano, altresì, come sulla questione siano pendenti diversi contenziosi, aventi ad oggetto non solo la citata interpretazione giurisprudenziale delle Suprema Corte, ma anche quella fornita in proposito dalla stessa prassi dell'Amministrazione finanziaria, la quale, con circolare 27 agosto 2009, n. 209, espli-

cativa del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, ha specificato le nuove modalità di esercizio delle opzioni, precisando che, alla luce della nuova disciplina, la comunicazione della scelta all'Ufficio non assume più rilevanza ai fini della validità dell'opzione bensì a fini puramente sanzionatori, dovendosi, quindi, a tale scopo, attribuire rilievo esclusivamente al comportamento concludente del soggetto.

Gli interroganti, infine, chiedono che l'Agenzia delle Entrate abbandoni il contenzioso pendente in materia.

In proposito, sentita l'Agenzia delle Entrate, si rappresenta quanto segue.

In primo luogo, occorre far notare come per la fattispecie evidenziata vada valutato attentamente, caso per caso, anche il comportamento del fornitore dell'esportatore abituale.

Secondo la disciplina in vigore prima del 1° gennaio 2015, infatti, il fornitore doveva comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute dall'esportatore abituale.

Quindi:

a) se il fornitore aveva comunicato correttamente le dichiarazioni d'intento, l'Agenzia aveva effettivamente i dati necessari a controllare eventuali abusi e quindi si può effettivamente propendere per la prevalenza della forma sulla sostanza e non recuperare l'imposta (valutando l'applicazione delle sanzioni che, comunque, anche sulla base della giurisprudenza richiamata, non sembra essere messa in dubbio);

b) se, invece, le dichiarazioni d'intento non erano state trasmesse, le operazioni poste in essere possono nascondere finalità elusive, se non addirittura fraudolente. In questi casi non sembrerebbe percorribile l'abbandono generalizzato del contenzioso, dovendosi propendere per una attenta valutazione di ciascun singolo caso.

Dal 1° gennaio 2015, con l'entrata in vigore della nuova disciplina delle lettere d'intento dettata dall'articolo 20 del decreto semplificazioni (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), è operativa la seguente nuova procedura:

L'esportatore che intende effettuare acquisti o importazioni usufruendo del regime di non imponibilità Iva deve, preventivamente, segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d'intento, che poi consegna al proprio fornitore di beni (o prestatore di servizi), assieme alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Amministrazione finanziaria;

il fornitore, a sua volta, potrà effettuare l'operazione senza applicare l'Iva soltanto dopo aver riscontrato telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'imposta. Successivamente, nella dichiarazione annuale Iva, dovrà riepilogare i dati delle operazioni effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.

Quindi la nuova disciplina contempera due esigenze: semplificare le procedure per le imprese e assicurare un puntuale riscontro all'Agenzia di tutte le operazioni effettuate a fronte delle lettere d'intento. Al riguardo, è opportuno segnalare che consistenti frodi sono state effettuate utilizzando lettere d'intento emesse in violazione della vecchia normativa.

In conclusione, anche a supporto di una scelta a favore di una valutazione caso per caso dell'abbandono del contenzioso pendente in materia, l'Agenzia rileva che non solo la Cassazione, ma anche la Corte di Giustizia EU (Corte di ultima istanza in materia di Iva), ha più volte ribadito il concetto che «la detrazione dell'Iva a monte dev'essere accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, anche se certi requisiti formali sono stati omessi da parte dei soggetti passivi. La soluzione può essere diversa se la violazione di tali requisiti formali abbia l'effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (vedere per analogia, sentenza del 29 settembre 2007, Collée, C-146/05, Racc. pag. 1-7861, punto 31)» (Sentenza del 12 luglio 2012, EMS-Bulgaria C-284/11).

Per completezza, infine, l'Agenzia rappresenta che dall'esame della banca dati del contenzioso tributario è emerso un numero limitato di controversie pendenti sulla specifica questione e che, anche nella giurisprudenza di legittimità, non risultano ulteriori pronunce rispetto a quella citata dagli interroganti.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	48
ERRATA CORRIGE .....	47

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono la ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini indi il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.*

##### La seduta comincia alle 10.

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.**

**C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 6 maggio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte quindi che la Commissione procederà all'esame dell'articolo 18 e delle relative proposte emendative segnalate dai gruppi. Invita quindi la relatrice e il Governo a esprimere i relativi pareri.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Centemero 18.5 e Giancarlo Giordano 18.24. Esprime poi parere favorevole, subordinatamente ad una sua riformulazione sull'emendamento Malisani 18.1000. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Simonetti 18.21 e 18.22, Giancarlo Giordano 18.25 e 18.26 e Pannarale 18.1010. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Centemero 18.1006 e parere contrario sugli emendamenti Simonetti 18.20, Centemero 18.1008, Pannarale 18.23 e Centemero 18.1009.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Centemero 18.5 e Giancarlo Giordano 18.24.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra una riformulazione dell'emendamento Malisani 18.1000, che sostituisce il comma 1 e sopprime il comma 2 dell'articolo 18.

Gianna MALISANI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento 18.1000, a sua prima firma, proposta dalla relatrice.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere favorevole sull'emendamento Malisani 18.1000 come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Malisani 18.1000 così come riformulato (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione del predetto emendamento Malisani 18.1000 così come riformulato, risultano preclusi gli emendamenti Centemero 18.1006 e Simonetti 18.20.

La Commissione con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Simonetti 18.21 e 18.22, l'emendamento Giancarlo Giordano 18.25 e 18.26.

Annalisa PANNARALE (SEL) illustra la *ratio* dell'emendamento a sua prima firma 18.1010, meravigliandosi dell'avviso contrario espresso dalla relatrice e dal Governo.

Umberto D'OTTAVIO (PD) osserva che il contenuto dell'emendamento Pannarale 18.1010 è in realtà affrontato in una diversa parte del disegno di legge.

Gianna MALISANI (PD) osserva che gli interventi per contrastare i rischi derivanti dalla presenza di amianto, richiamati nell'emendamento Pannarale 18.1010, in realtà sono già affrontati all'articolo 19, comma 2. L'articolo 18 riguarda infatti gli edifici di nuova costruzione che – per

definizione – dovrebbero essere mondi dalla presenza dell'amianto.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pannarale 18.1010, Centemero 18.1008, Pannarale 18.23 e Centemero 18.1009.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si passerà ora all'esame dell'articolo 19 e dei relativi emendamenti segnalati dai gruppi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Ottavio 19.1002 e sull'emendamento Malisani 19.24. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Giancarlo Giordano 19.34, sugli identici emendamenti Centemero 19.3 e Giancarlo Giordano 19.33, e sugli emendamenti Centemero 19.6 e 19.1007. Esprime inoltre parere favorevole, subordinatamente ad una sua riformulazione, sull'emendamento Malisani 19.1004. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Bechis 19.1001 e Ciraci 19.1. Esprime in seguito parere favorevole sugli emendamenti Centemero 19.1008, Malisani 19.29 e 19.21. Propone infine l'accantonamento dell'emendamento D'Ottavio 19.23, al fine di una sua riformulazione.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione accantona l'emendamento D'Ottavio 19.23.

Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrive l'emendamento D'Ottavio 19.1002.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti D'Ottavio 19.1002 e Malisani 19.24 (*vedi allegato*).

Giancarlo GIORDANO (SEL) illustra le finalità della sua proposta emendativa 19.34, la quale intende rendere maggiormente cogente la considerazione dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, chiarisce che l'attuale formulazione del primo periodo del comma 2 dell'articolo 19 tiene conto del fatto che alcune regioni non hanno ancora reso disponibili i dati in loro possesso concernente l'edilizia scolastica.

Giancarlo GIORDANO (SEL) ritiene che non ci si debba lasciar condizionare dall'inefficienza di taluni enti.

La ministra Stefania GIANNINI ricorda che sono in realtà poche le regioni che non hanno ancora trasmesso i dati in loro possesso all'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 19.34. Respinge inoltre gli identici emendamenti Centemero 19.3 e Giancarlo Giordano 19.33. Con ulteriori distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 19.6 e 19.1007.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone ai presentatori di riformulare l'emendamento Malisani 19.1004 nei seguenti termini: al testo dell'emendamento le parole: « o di cui sia stato approvato da parte della stazione appaltante il progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « o di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori ».

Gianna MALISANI (PD) riformula l'emendamento 19.1004 nei termini indicati dalla relatrice.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Malisani 19.1004 presentata dalla relatrice.

Umberto D'OTTAVIO (PD) esprime soddisfazione per la riformulazione dell'emendamento Malisani 19.100 che va incontro ad esigenze manifestate dall'ANCI.

La Commissione approva l'emendamento Malisani 19.1004 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bechis 19.1001 si intende respinto ai fini di una sua ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ciraci 19.1 e approva gli emendamenti Centemero 19.1008, Malisani 19.29 e Malisani 19.21 (*vedi allegato*).

Umberto D'OTTAVIO (PD), dichiarandosi favorevole all'accantonamento dell'emendamento 19.23 di cui è primo firmatario, ne raccomanda una rapida approvazione.

La ministra Stefania GIANNINI ribadisce l'attenzione del Governo per i contenuti dell'emendamento D'Ottavio 19.23 di cui la relatrice ha proposto l'accantonamento solo ai fini della più attenta valutazione della copertura finanziaria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che si passerà all'esame delle proposte emendative segnalate dai gruppi riferite all'articolo 20.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Giancarlo Giordano 20.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Malisani 20.5, se riformulato. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Malpezzi 20.08. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 20.01.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 20.6.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone ai presentatori di riformulare l'emendamento Malisani 20.5 nei seguenti termini: al

testo dell'emendamento sono aggiunte, in fine, le parole: « , previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

Gianna MALISANI (PD) riformula il suo emendamento 20.5 nei termini indicati dalla relatrice e ne illustra le finalità.

La ministra Stefania GIANNINI esprime parere favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Malisani 20.5 presentata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Malisani 20.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*); accantona l'articolo aggiuntivo Malpezzi 20.08 e respinge l'articolo aggiuntivo Centemero 20.01.

**La seduta sospesa alle 10.50 è ripresa alle 12.20.**

Antonio PALMIERI (FI-PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime la sua preoccupazione per il prosieguo dei lavori della Commissione, dato il tempo che maggioranza e Governo hanno impiegato per trovare un accordo su un articolo – come il 21 – che non pare presentare aspetti complicati. Si chiede che cosa potrà mai succedere di fronte a nodi molto più complessi del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la Commissione procederà all'esame dell'articolo 21 e delle relative proposte emendative segnalate dai gruppi. Invita quindi la relatrice e il Governo a esprimere i relativi pareri.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ciraci 21.2, Simonetti 21.205, Cristian Iannuzzi 21.235 e Pannarale 21.285, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ghizzoni 21.184 e Cristian Iannuzzi 21.1120. Propone quindi di accantonare l'emendamento Pagano 21.1006, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.234 e Causin 21.259. Propone, quindi,

di accantonare i seguenti emendamenti, correlati alla lettera c) dell'articolo 21: Ghizzoni 21.303, Santerini 21.278, Centemero 21.21, Pannarale 21.292 e 21.293, Centemero 21.228, Pannarale 21.294, Simonetti 21.206 e Pannarale 21.295. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Centemero 21.222, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Palese 21.9, Pannarale 21.300, Di Lello 21.5, 21.6, 21.3 e 21.4, Labriola 21.1135 i quali risulterebbero preclusi dall'approvazione del predetto emendamento Centemero 21.222, sul quale ha già espresso parere favorevole. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Coccia 21.173, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*). Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Gigli 21.273, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.236 e Giancarlo Giordano 21.1143. Propone quindi di accantonare l'emendamento Simonetti 21.207. Esprime parere favorevole sull'emendamento Coccia 21.179, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Gigli 21.1000, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pannarale 21.286 e Cristian Iannuzzi 21.245. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Binetti 21.265, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.256, 21.246 e 21.150. Invita quindi al ritiro i presentatori degli emendamenti Coccia 21.178 e 21.177, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Coccia 21.180 e 21.172 ed esprime parere contrario sull'emendamento Simonetti 21.208. Chiede quindi di accantonare l'emendamento Simonetti 21.209. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.255, 21.237, 21.239 e 21.241. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cristian Iannuzzi 21.244 e parere contrario sugli

emendamenti Cristian Iannuzzi 21. 246 e 21.252 e Pannarale 21.287. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Fassina 21.190 e invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Pagano 21.1005, Labriola 21.1136, Simonetti 21.210 e Pannarale 21.297, che risulterebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento Fassina 21.190, sul quale ha già espresso parere favorevole. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Centemero 21.227, Pisicchio 21.233, Vignali 21.270 e Gigli 21.275, mentre propone di accantonare gli emendamenti Malpezzi 21.1118, Gelmini 21.15 e Centemero 21.13. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Nicchi 21.302 e Centemero 21.16, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Pagano 21.1009. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Centemero 21.24, Malpezzi 21.186, Falcone 21.212, Adornato 21.268 e Santerini 21.276, mentre invita al ritiro dell'emendamento Adornato 21.269, che risulterebbe precluso dall'approvazione dei suddetti identici emendamenti, sui quali ha già espresso parere favorevole e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Binetti 21.1008.

Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Pannarale 21.288 e 21.298. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gigli 21.1002 e 21.1003, Nicchi 21.280 e Pannarale 21.281. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Russo 21.1140, Centemero 21.11 e 21.10. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Marco Meloni 21.195, Malpezzi 12.187, Labriola 21.1137, Crimì 21.1121 riferiti alla lettera l) del comma 2. Invita poi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Fassina 21.189 e Centemero 21.216, Garavini 21.1112, Nissoli 21.271 e 21.272, e Pannarale 21.290. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Carocci 21.1123 e parere contrario sugli identici emendamenti Centemero 21.8 e Vignali 21.257. Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Centemero 21.14, propo-

nendo inoltre l'accantonamento dell'emendamento Vargiu 21.211. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ghizzoni 21.182, parere contrario sull'emendamento Caruso 21.1004, invitando infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Roccella 21.02.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), in qualità di cofirmataria, illustra la *ratio* dell'emendamento Ciracì 21.2, interamente soppressivo dell'articolo 21. Osserva, in particolare, che permangono in capo al Governo alcuni argomenti oggetto di deleghe disposte in tale articolo – in materia, ad esempio, di insegnamento nella fascia di età 0-6 anni e di regolamentazione delle scuole italiane all'estero – che meriterebbero di essere disciplinate con apposite norme legislative predisposte dal Parlamento.

Annalisa PANNARALE (SEL) avverte che, in caso di reiezione dell'emendamento a sua prima firma Pannarale 21.285, anch'esso interamente soppressivo dell'articolo, lo stesso sarà ripresentato in Aula.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ciracì 21.2, Simonetti 21.205, Cristian Iannuzzi 21.235 e Pannarale 21.285.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito alla portata normativa degli identici emendamenti Ghizzoni 21.184 e Cristian Iannuzzi 21.1120.

Maria COSCIA (PD), modificando il parere precedentemente espresso, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ghizzoni 21.184 e Cristian Iannuzzi 21.1120.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Ghizzoni 21.184 e Cristian Iannuzzi 21.1120 e dell'emendamento Pagano 21.1006.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, cambiando il proprio parere in merito all'emendamento Cristian Iannuzzi 21.234, ne propone l'accantonamento.

Il sottosegretario Davide FARAONE concorda.

La Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento Cristian Iannuzzi 21.234.

Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrive l'emendamento Causin 21.259 e lo ritira.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Fassina 21.193 è precluso dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Carocci 14.01000, approvato nella seduta di ieri; risultano preclusi altresì gli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.1127, Santerini 21.277, Cristian Iannuzzi 21.1119, Pannarale 21.301 e 21.299 e Centemero 21.17, tutti riferiti alla lettera *b*). Ricorda, quindi, che la relatrice ha proposto, concorde il rappresentante del Governo, l'accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alla lettera *c*), ossia gli emendamenti Ghizzoni 21.303, Santerini 21.278, Centemero 21.21, Pannarale 21.292 e 293, Centemero 21.228, Pannarale 21.294, Simonetti 21.206 e Pannarale 21.295.

La Commissione accantona gli emendamenti Ghizzoni 21.303, Santerini 21.278, Centemero 21.21, Pannarale 21.292 e 293, Centemero 21.228, Pannarale 21.294, Simonetti 21.206 e Pannarale 21.295.

Maria Grazia ROCCHI (PD), a nome dei deputati del Gruppo del Partito democratico appartenenti alla VII Commissione, sottoscrive l'emendamento Centemero 21.222.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 21.222 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Centemero 21.222 risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *d*), ossia gli emendamenti Palesse 21.9, Pannarale 21.300, Di Lello 21.5, 21.3 e 21.4 e Labriola 21.1135.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) dubita della dichiarazione di preclusione.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara anche a nome dei deputati del Gruppo di Forza Italia appartenenti alla VII Commissione, di voler sottoscrivere l'emendamento Coccia 21.173 e accoglie la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Coccia 21.173 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro rappresentazione in Assemblea, gli emendamenti Gigli 21.273, Cristian Iannuzzi 21.236.

La Commissione respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 21.1143.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Simonetti 21.207, del quale la relatrice aveva già proposto l'accantonamento, risulta assorbito dall'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Coccia 21.173.

Luisa BOSSA (PD), a nome di tutti i deputati del Gruppo del Partito democratico appartenenti alla VII Commissione, sottoscrive l'emendamento Coccia 21.179 e accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Coccia 21.179 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Gigli 21.1000.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 21.286.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.245, Binetti 21.265, Cristian Iannuzzi 21.256, 21.246 e 21.250. Avverte, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti Coccia 21.178 e 21.177.

Anna ASCANI (PD), a nome di tutti i deputati del Gruppo del Partito democratico appartenenti alla VII Commissione, Elena CENTEMERO (FI-PdL) e Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrivono l'emendamento Coccia 21.180.

La Commissione approva l'emendamento Coccia 21.180 (*vedi allegato*).

Elena CENTEMERO (FI-PdL), Anna ASCANI (PD), Bruno MOLEA (SCpI) e Rosanna SCOPELLITI (AP) sottoscrivono l'emendamento Coccia 21.172.

La Commissione approva l'emendamento Coccia 21.172 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Simonetti 21.208. Avverte quindi che l'emendamento Simonetti 21.209, del quale la relatrice aveva già proposto l'accantonamento, risulta assorbito dall'approvazione dalla nuova formulazione dell'emendamento Coccia 21.173. Dà per respinti, infine, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.255, 21.237, 21.239 e 21.241.

Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Cristian Iannuzzi 21.244.

La Commissione approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 21.244 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Cristian Iannuzzi 21.246 e 21.252.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 21.287.

Luisa BOSSA (PD) sottoscrive l'emendamento Fassina 21.190.

La Commissione approva l'emendamento Fassina 21.190 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Fassina 21.190, risultano preclusi in quanto riferiti alla lettera f) gli emendamenti Pagano 21.1005, Labriola 21.1136, Simonetti 21.210, Pannarale 21.297.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, propone di accantonare tutti gli emendamenti riferiti alla lettera g) ossia gli identici emendamenti Centemero 21.227, Pisicchio 21.233, Vignali 21.270 e Gigli 21.275 oltre agli emendamenti Malpezzi 21.1118, Gelmini 21.15 e Centemero 21.13 dei quali ha già proposto l'accantonamento.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione acconsente e accantona gli identici emendamenti Centemero 21.227, Pisicchio 21.233, Vignali 21.270 e Gigli 21.275 nonché gli emendamenti Malpezzi 21.1118, Gelmini 21.15 e Centemero 21.13.

Annalisa PANNARALE (SEL) insiste per la votazione dell'emendamento Nicchi 21.302 che rafforza il ruolo e la funzione istituzionale dello Stato per quanto riguarda le scuole dell'infanzia.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, fa presente che tra le scuole paritarie sono ricomprese, oltre alle scuole statali, anche quelle comunali.

Annalisa PANNARALE (SEL) fa presente che nelle proprie proposte emendative è stata sempre attenta a distinguere le due tipologie di scuola dell'infanzia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 21.302 e Centemero 21.16.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Pagano 21.1009.

La Commissione approva gli identici emendamenti Centemero 21.24, Malpezzi 21.186, Falcone 21.212, Adornato 21.268 e Santerini 21.276 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Centemero 21.24, Malpezzi 21.186, Falcone 21.212, Adornato 21.268 e Santerini 21.276, risulta precluso l'emendamento Adornato 21.269. Dà quindi per respinto, ai fini della sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Binetti 21.1008.

La Commissione respinge gli emendamenti Pannarale 21.288 e 21.298.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Gigli 21.1002 e 21.1003.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 21.280, Pannarale 21.281, Russo 21.1140 e Centemero 21.11 e 21.10.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Fassina 21.192 e Centemero 21.214, nonché degli identici Marco Meloni 21.195, Malpezzi 12.187, Labriola 21.1137, Crimi 21.1121 riferiti alla lettera l) del comma 2

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Labriola 21.1138 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento Ascani 5.54, approvato nella seduta del 4 maggio scorso.

Manuela GHIZZONI (PD) sottoscrive l'emendamento Fassina 21.189 e, nel sottolineare l'importanza del tema dell'insegnamento e della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, ritiene che esso debba essere oggetto di un provvedimento a sé stante.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Fassina 21.189 e Centemero 21.216.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti Garavini 21.1112, Nissoli 21.271 e 272.

La Commissione respinge l'emendamento Pannarale 21.290.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 21.1123, a condizione che venga riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*).

Anna ASCANI (PD) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 21.1123 come riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva la nuova formulazione dell'emendamento Carocci 21.1123 (*vedi allegato*). Respinge, quindi, l'emendamento Centemero 21.8.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Vignali 21.257.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Centemero 21.14 e accantona l'emendamento Vargiu 21.211 e approva l'emendamento Ghizzoni 21.182 (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto, ai fini della sua ripresentazione in Assemblea, l'emendamento Caruso 21.1004.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Roccella 21.02.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,05.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 426 del 16 aprile

2015, a pagina 119, colonna di destra, trentesima riga, in luogo di « discussione generale » si legga « esame preliminare ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 433 del 28 aprile 2015, a pagina 146, colonna di destra, quarantunesima riga, in luogo di « Giancarlo GIORDANO (M5S) » si legga « Giancarlo GIORDANO (SEL) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 436 del 3 maggio 2015, a pagina 12, colonna di destra, alle righe trentaduesima e trentatreesima riga, in luogo di « respinge » si legga « approva come riformulato ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 438 del 5 maggio 2015, a pagina 73, colonna di sinistra, alle righe settima ed ottava, in luogo di « gli identici emendamenti » si legga « l'emendamento ».

ALLEGATO

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

## ART. 18.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a pubblicare un avviso pubblico rivolto a professionisti, per l'elaborazione di proposte progettuali, previa acquisizione delle manifestazioni di interesse rappresentate dagli enti locali alle Regioni, da sottoporre ad una Commissione di esperti, cui partecipa anche la struttura dei Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che esamina e coordina, anche attraverso un coinvolgimento delle Regioni, le proposte pervenute al fine di individuare soluzioni progettuali di scuole altamente innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'incremento dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica e caratterizzate da nuovi ambienti di apprendimento anche per favorire l'uso continuo e costante delle moderne tecnologie nell'attività didattica almeno una per Regione, che individua i beneficiari sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**18. 1000.** *(Nuova formulazione)* Malisani.

## ART. 19.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di diffusione della cul-

tura della sicurezza, prevedendo l'estensione della composizione alle organizzazioni civiche di comprovata competenza ed esperienza sulla base di criteri oggettivi e predefiniti e prevedendo l'istituzione di una giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

**19. 1002.** D'Ottavio, Malisani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: triennio 2015-2017 aggiungere le seguenti: , è aggiornata annualmente e per il triennio di riferimento sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,.*

**19. 24.** Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

*Al comma 3, dopo le parole: Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore*

della presente legge *aggiungere le seguenti*: fatte salve quelle risorse relative ad interventi di cui sono in corso le procedure di appalto dei lavori di realizzazione o di cui sia stato approvato da parte della stazione appaltante il progetto definitivo, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2011.

**19. 1004.** *(Nuova formulazione)* Malisani, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli.

*Al comma 6 sostituire le parole: entro il 31 maggio 2015 con le seguenti: entro il 30 giugno 2015.*

**19. 1008.** Centemero, Palmieri.

*Al comma 7, sesto periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.*

**19. 29.** Malisani, Malpezzi, D'Ottavio, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Le risorse della quota a gestione statale relativa all'edilizia scolastica dell'otto per mille, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, come modificato dall'articolo 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili come individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla

base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

**19. 21.** Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

ART. 20.

*Al comma 3, dopo le parole: indagini diagnostiche di cui al comma 1 del presente articolo aggiungere le seguenti: e quelle eseguite tra il 2009 e il 2011 in base all'articolo 8, comma 6, della legge 5 maggio 2013, n. 131 (intesa sottoscritta Stato Regioni Enti locali il 28 gennaio 2009).*

*Aggiungere in fine le seguenti parole: , previa acquisizione dei risultati da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

**20. 5.** *(Nuova formulazione)* Malisani, D'Ottavio, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

ART. 21.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**21. 222.** Centemero, Palmieri, Rocchi.

*Al comma 2, lettera e) sostituire l'alinea con la seguente:*

e) favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione e attraverso:

*Conseguentemente, sostituire il punto 5) con il seguente:*

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e della legge 8 ottobre 20110, n. 170 che partecipano al GLH o agli incontri informali.

**21. 173.** (Nuova formulazione) Coccia, Scopelliti, Centemero.

*Al comma 2, lettera e), sostituire il punto 2) con il seguente:*

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente lo stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

**21. 179.** (Nuova formulazione) Coccia Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e su aspetti organizzativi ed educativo-relazionali con riferimento al processo di integrazione scolastica;

\* **21. 180.** Coccia, Centemero, Molea Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina,

Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

6-bis. la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

\*\* **21. 172.** Coccia, Centemero, Molea, Ascani, Scopelliti.

*Al comma 2, lettera e), dopo il numero 6) aggiungere il seguente:*

6-bis. La previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

\*\* **21. 244.** Cristian Iannuzzi, Molea.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

\*\* **21. 190.** Fassina, Malpezzi, Carocci, Rocchi, Ascani, Blažina, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Bossa.

*Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.*

\* **21. 24.** Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

*Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola: statali.*

\* **21. 186.** Malpezzi, Rocchi, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano,

Rossi, Sgambato, Ventricelli, Rubinato, Fioroni, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni, Giuliani.

*Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola:* statali.

\* **21. 212.** Falcone, Molea, Pinna.

*Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola:* statali.

\* **21. 268.** Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

*Al comma 2, lettera i), alinea, sopprimere la parola:* statali.

\* **21. 276.** Santerini, Gigli, Lo Monte.

*Al comma 2, lettera o), al punto 1) dopo le parole:* degli studenti *aggiungere le seguenti:* per il primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione e delle

modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo.

*Conseguentemente, al punto 2) lettera o), comma 2, dopo le parole:* di Stato *aggiungere le seguenti:* dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010.

**21. 1123.** (Nuova formulazione) Carocci, Rocchi, Malpezzi, Blažina, Ascani, D'Ottavio, Bossa, Pes, Mazzoli.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano *con le seguenti:* della Conferenza Unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

**21. 182.** Ghizzoni, Malpezzi, Bossa, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05532 Borghi e Carrescia: Sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi .....	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	54
5-05533 Matarrese: Sulla situazione di degrado e inquinamento ambientale del litorale di Ripalta, sito nell'area di Bisceglie .....	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-05534 Pellegrino e Zaratti: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale della Laguna di Grado e Marano .....	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-05535 Busto: Iniziative del Governo in merito alla pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività .....	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-05536 Pastorelli: Iniziative del Governo per la salvaguardia ambientale della costa veneta ...	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	58

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.*

##### **La seduta comincia alle 11.**

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05532 Borghi e Carrescia: Sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.**

Piergiorgio CARRESCIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) si ritiene soddisfatto della precisa e puntuale risposta della rappresentante del Governo.

**5-05533 Matarrese:** Sulla situazione di degrado e inquinamento ambientale del litorale di Ripalta, sito nell'area di Bisceglie.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta, ritiene necessario che siano adottate urgenti iniziative a tutela del litorale di Ripalta, oggetto di una insostenibile situazione di degrado ambientale.

**5-05534 Pellegrino e Zaratti:** Sulla situazione di grave inquinamento ambientale della Laguna di Grado e Marano.

Serena PELLEGRINO (SEL), illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Serena PELLEGRINO (SEL), preso atto della risposta della sottosegretaria Velo, ritiene che il Governo debba monitorare attentamente la grave situazione di inquinamento ambientale della laguna di Grado e Marano, sottolineando la necessità che la gestione dell'area in questione, che costituisce un sito di interesse nazionale, non sia integralmente demandata alle competenze della sola regione.

**5-05535 Busto:** Iniziative del Governo in merito alla pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività.

Mirko BUSTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mirko BUSTO (M5S) si dichiara non soddisfatto della risposta testé resa dalla rappresentante del Governo, ritenendola non esaustiva.

**5-05536 Pastorelli:** Iniziative del Governo per la salvaguardia ambientale della costa veneta.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, rileva la necessità di realizzare interventi volti a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico, che interessano non solo il litorale veneto, ma tutto il territorio nazionale. Auspica, infine, che la Commissione venga informata dei risultati che emergeranno dal lavoro svolto dal tavolo istituzionale *ad hoc* istituito.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 11.30.**

## ALLEGATO 1

**5-05532 Borghi e Carrescia: Sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 di recepimento della direttiva comunitaria 1999/31/Ce relativa alle discariche dei rifiuti, all'Allegato 1, Paragrafo 2.4.3, stabilisce le caratteristiche che la copertura finale della discarica deve soddisfare.

In particolare, lo strato di copertura deve garantire l'isolamento dei rifiuti dall'ambiente esterno, minimizzare le infiltrazioni di acqua, ridurre al minimo le necessità di interventi di manutenzione, minimizzare i fenomeni di erosione e resistere agli assestamenti ed alla subsidenza che l'ammasso di rifiuti naturalmente subisce nel tempo.

La norma specifica inoltre che la copertura deve essere realizzata mediante la sovrapposizione di 5 strati successivi e per ciascuno di essi fornisce le indicazioni sullo spessore e sulle prestazioni che questo deve soddisfare.

In particolare per gli strati cui l'interrogante si riferisce, ossia lo strato di cui ai punti 2 e 4 dell'allegato 2.4.3 del decreto legislativo n. 36 del 2003, destinati ad

impedire rispettivamente la formazione di una falda idraulica sospesa ed a permettere il drenaggio del biogas che si forma dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti, la norma non specifica la natura del materiale da utilizzare ma fornisce, come detto, soltanto precise indicazioni sullo spessore e sulle prestazioni che i materiali da utilizzare per la loro realizzazione devono possedere.

Pertanto, la norma non sembra escludere la possibilità di autorizzare l'uso di materiali drenanti cosiddetti geocompositi, per la realizzazione dei due strati indicati, purché gli stessi forniscano idonee prestazioni tecniche.

Si ritiene, comunque, necessario che l'autorità competente al rilascio dei titoli autorizzativi per gli impianti di discarica, valuti caso per caso dal punto di vista tecnico le caratteristiche meccaniche e tecnico-prestazionali dei materiali, drenanti e di spessore, che il proponente intende utilizzare ai fini della realizzazione della copertura superficiale finale degli impianti di smaltimento.

## ALLEGATO 2

**5-05533 Matarrese: Sulla situazione di degrado e inquinamento ambientale del litorale di Ripalta, sito nell'area di Bisceglie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'area marina protetta di nuova istituzione «Grotte di Ripalta – Torre Calderina», interessante il tratto di costa compreso tra i Comuni di Bisceglie e Molfetta, è stata prevista dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 116.

La competente Direzione del Ministero dell'ambiente ha dato formale avvio al relativo procedimento tecnico-amministrativo, convocando tutti gli enti interessati in data 19 giugno 2014 e dando incarico a ISPRA di definire un quadro conoscitivo ambientale e socio-economico, propedeutico alla formulazione di una proposta preliminare di perimetrazione e di zonazione dell'area in questione.

In data 12 gennaio 2015, l'ISPRA ha presentato alla predetta Direzione e agli enti interessati, le risultanze dello studio condotto, da cui emergono diversi elementi di criticità ambientale, in particolare:

la presenza di 2 scarichi di depuratori e di 2 corsi d'acqua che collettano i reflui dei centri urbani di Bisceglie, Corato, Molfetta, Ruvo e Terlizzi, oltre che di alcuni impianti di concia di pelli, riversati direttamente sulla battigia;

un divieto di balneazione riguardante la quasi totalità delle acque costiere comprese tra le Grotte di Ripalta e Torre Calderina;

la presenza diffusa di un tipo di alga tossica *Ostreopsis ovata* (dati del Monitoraggio quindicennale di Arpa Puglia);

la mancanza nell'area di particolari valenze naturalistiche, fatta eccezione per la presenza del SIC «Posidonieto S. Vito-Barletta» individuato per la presenza della farenogama *Posidonia oceanica* la cui prateria però risulta «ormai scomparsa nell'area oggetto di studio».

L'Ispra rileva altresì che la situazione di degrado è da considerarsi non risolvibile nel breve-medio periodo, a discapito della potenziale valenza ambientale dell'area.

Sussistono, dunque, difficoltà oggettive per l'istituzione dell'area e per la prosecuzione dell'*iter*.

In tal senso sono stati informati i Presidenti delle Commissioni VIII della Camera e XIII del Senato, con lettere del 23 aprile 2015.

Non si esclude la possibilità di una graduale ripresa ecologica degli *habitat* marini attualmente compromessi, seppur non a breve termine, considerata la previsione di un progetto per la realizzazione di una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui civili, causa del degrado ambientale rilevato.

## ALLEGATO 3

**5-05534 Pellegrino e Zaratti: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale della Laguna di Grado e Marano.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare appare opportuno sottolineare che l'area interessata dai dragaggi richiamati nella interrogazione è stata esclusa dal perimetro del SIN con decreto del 12 dicembre 2012, trasferendo alla competenza regionale tutto quello che attiene agli interventi nella Laguna di Grado e Marano.

Proprio al fine di definire le procedure di conferimento dei sedimenti movimentati, con intesa sottoscritta il 4 settembre 2012 tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sono state definite le modalità operative per la gestione dei fanghi di dragaggio.

Più precisamente: esclusione dal regime generale dei rifiuti, con conseguente ricollocazione all'interno del medesimo specchio d'acqua dal quale sono dragati, così come previsto dall'articolo 185, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora trattasi di fanghi non pericolosi e la ricollocazione non violi altre norme comunitarie. In alternativa, ove le caratteristiche dei fanghi non consentano tale soluzione – non venga, cioè, provata la loro non pericolosità – si deve ricorrere al ripascimento, sversamento a mare, conferimento in cassa di colmata o discarica, previo trattamento.

In relazione agli interventi sinora effettuati, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha confermato di aver sempre seguito il rigoroso procedimento autorizzatorio, acquisendo tutte le prescritte e preventive autorizzazioni, con ciò agendo nel pieno rispetto del vigente sistema normativo e tecnico per la realizzazione dei lavori di dragaggio dei canali dell'area lagunare.

In particolare, l'ARPA ha provveduto all'accertamento della non pericolosità del sedimento dragato, della sua compatibilità con il sito di destinazione e del non peggioramento della qualità delle acque nel rispetto del pertinente Piano di Tutela, quali irrinunciabili condizioni per la riallocazione degli stessi fanghi nell'ambito del medesimo specchio d'acqua.

Nella consapevolezza della complessità e delicatezza della materia, comunque, e al fine di scongiurare ogni possibile rischio di danno per l'ambiente e la salute, sarà preciso impegno del Ministero dell'ambiente di valutare, con le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dell'ISPRA, la correttezza della gestione dei sedimenti dragati in relazione sia agli interventi già realizzati in laguna sia a quelli di programmata realizzazione.

## ALLEGATO 4

**5-05535 Busto: Iniziative del Governo in merito alla pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Appare opportuno premettere ed evidenziare che la procedura e la relativa tempistica per la individuazione del sito che ospiterà il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, nell'ambito del previsto parco tecnologico, sono interamente disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

Nel rispetto sostanziale della relativa tempistica, lo scorso 13 marzo l'ISPRA ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulla verifica tecnica condotta sulla proposta di « Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee » (CNAPI) predisposta dalla SOGIN S.P.A.

Più in particolare, è stata effettuata in tale sede una verifica di coerenza con i criteri della Guida Tecnica n. 29, emanata dallo stesso ISPRA nel giugno 2014, e dei criteri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), nonché una validazione dei risultati cartografici.

Nel corso dell'attenta valutazione della documentazione pervenuta, i due Ministeri interessati hanno tuttavia congiuntamente ritenuto necessario acquisire determinati approfondimenti tecnici, sia da parte della SOGIN che da parte dell'ISPRA, al fine di

compiutamente valutare il documento nei confronti del quale rendere il proprio nulla osta alla pubblicazione.

Conseguentemente, lo scorso 14 aprile sono state formulate nei confronti dei predetti Enti formali richieste di approfondimenti tecnici, fissando in 60 giorni il termine per fornire riscontro.

Una volta in possesso delle specifiche e dei chiarimenti richiesti, si procederà con la massima celerità al completamento del processo di valutazione per autorizzare la pubblicazione della proposta di « Carta », a seguito della quale si avvierà la fase trasparente e partecipata di consultazione pubblica, nell'ambito della quale tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.

Tale processo partecipativo culminerà con il « seminario nazionale » nel corso del quale verranno approfonditi tutte le problematiche e gli aspetti tecnici relativi al deposito nazionale e al parco tecnologico, sino a giungere alla istruttoria finale di approvazione della « Carta », sulla cui base potranno essere formulate le dichiarazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali propedeutiche agli approfondimenti di dettaglio e alla individuazione del sito definitivo.

## ALLEGATO 5

**5-05536 Pastorelli: Iniziative del Governo per la salvaguardia ambientale della costa veneta.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'erosione costiera afferisce, per la sua multidisciplinarietà, a competenze di diverse amministrazioni pertanto, vista la strategicità del tema, su mia proposta, in data 14 gennaio 2015 è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente il tavolo nazionale sull'erosione costiera, a cui partecipano le direzioni generali del Ministero dell'ambiente, i rappresentanti delle 15 Regioni costiere, l'ISPRA, il CNR e ricercatori accademici. Sono state coinvolte anche le Autorità di Bacino.

Il tavolo si prefigge l'obiettivo di definire gli indirizzi generali ed i criteri per la difesa delle coste da raggiungere entro 12 mesi dalla data di insediamento.

Ferma restando l'importanza che il problema assume *in primis* a carattere generale, allo stato, non è preclusa la

possibilità o l'opportunità di focalizzare l'attenzione su specifiche realtà o situazioni locali di particolare criticità, alle quali eventualmente attribuire un canale preferenziale per addivenire a soluzioni più efficaci ed efficienti.

È innegabile la particolare rilevanza delle problematiche segnalate con l'interrogazione in questione che interessano la Regione Veneto. Ciò nondimeno, si tratta di problematiche comuni anche ad altre realtà che dovranno essere adeguatamente censite e classificate. Per queste ragioni solo con l'impegno concreto di tutti i partecipanti al Gruppo di lavoro sarà possibile individuare un percorso che possa portare ad individuare le soluzioni auspiccate.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di RetImpresa – Agenzia Confederale per le reti d'impresa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 7 maggio 2015.*

**Audizione di rappresentanti di RetImpresa – Agenzia Confederale per le reti d'impresa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 7 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.05.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60

##### SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

##### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.**

**Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione di carattere generale e il Governo ha dichiarato di essere disponibile, prima di concludere l'iter del provvedi-

mento, ad attendere l'espressione del parere della Commissione, che avrà luogo nel corso della prossima settimana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni.**

**Atto n. 158.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è proseguita la discussione di carattere generale, che potrà proseguire anche nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.**

**C. 2994 Governo e abb.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 maggio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta di oggi è prevista la prosecuzione della discussione di carattere generale sul disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 62

##### SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 64

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 65

##### INTERROGAZIONI:

5-03160 Loreface: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi ..... 65

5-04980 Burtone: Iniziative adottate in merito alle unità di terapia intensiva neonatale presenti in Sicilia e sul territorio nazionale per ridurre i rischi di mortalità ..... 65

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) ..... 66

5-05051 Martella: Iniziative da adottare per evitare la carenza di posti letto a causa della diffusione del virus influenzale ..... 65

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) ..... 68

5-05143 Grillo: Indisponibilità del farmaco Simeprevir nella regione Sicilia ..... 65

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) ..... 70

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

#### **La seduta comincia alle 11.25.**

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**Testo unificato C. 784 Bossa e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame, in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del testo unificato delle proposte di legge C. 784 Bossa Cirielli e abb., recante « Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità », quale risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e che è iniziato il dibattito. Avverte, infine, che la II Commissione giustizia ha trasmesso alla Presidenza della Camera la richiesta di rappresentare alla Conferenza dei Capigruppo l'esigenza di rinviare l'inizio della discussione in Assemblea per un breve periodo di alcuni giorni.

Alla luce di tale elemento e sulla base delle richieste avanzate nella seduta di ieri di approfondire le tematiche oggetto del provvedimento in esame, la Commissione affari sociali potrà esprimere il proprio parere nel corso della prossima settimana.

Paola BINETTI (AP) sottolinea la delicatezza del tema, osservando che nel quadro di un approccio culturale che caratterizza la società contemporanea, in cui una gravidanza fuori del matrimonio non costituisce più uno stigma, così come le pratiche contraccettive o abortive, la scelta del parto anonimo corrisponde, nella maggior parte dei casi, ad una decisione profonda che, a suo avviso, va tutelata.

Ciò premesso, rileva che il testo in esame presenta numerosi punti critici e pertanto condivide l'esigenza di un suo esame in tempi adeguati. Osserva che, oltre alle possibili implicazioni di carattere patrimoniale, si possono porre problemi anche per le famiglie adottanti. Evidenzia che le esigenze di carattere sanitario potrebbero trovare risposta sia con la raccolta della storia clinica della madre che sceglie il parto anonimo, sia attraverso *screening* neonatali. Ribadisce, pertanto, la massima perplessità sul testo in esame, suscettibile di creare problemi crescenti nel corso del tempo, e preannuncia la sua difficoltà a votare un parere favorevole.

Elena CARNEVALI (PD) ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013 riguarda solo l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983 e non l'articolo 30 del dPR n. 396 del 2000 che prevede la possibilità del parto anonimo. Occorre quindi valutare attentamente le modalità di verifica del perdurare di tale scelta da parte delle madri. Ritiene che in tal senso

il contenuto del comma 7-bis, che si vuole inserire nel citato articolo 28, presenti numerose criticità, ad iniziare dalla possibilità che soggetti diversi dai servizi sociali possano contattare la madre anonima.

Ribadisce l'esigenza di individuare soluzioni che permettano al figlio nato da parto anonimo di soddisfare l'esigenza di ottenere informazioni senza violare la riservatezza della madre, anche per scongiurare il rischio di un incremento dell'abbandono di neonati in luoghi che mettono a rischio la loro salute e la loro sopravvivenza. Manifesta dubbi anche sulla prevista facoltà di presentare istanze da parte del legale rappresentante di un soggetto incapace.

Vittoria D'INCECCO (PD) si associa alle considerazioni della collega Carnevali, giudicando azzardato il contenuto del testo sul quale la Commissione deve esprimere il parere che rischia di vanificare un lavoro capillare che ha contribuito a salvare molte vite. Comprendendo le ragioni dei figli che vogliono meglio conoscere le proprie origini, ritiene che l'accesso alle informazioni possa avvenire nel caso in cui sia la madre anonima di sua iniziativa a voler cambiare una scelta operata in passato.

Tea ALBINI (PD), nel condividere quanto rilevato dalla collega Carnevali, sottolinea in particolare l'inopportunità dell'accesso alle informazioni nel caso del decesso della madre anonima. Rileva che in tal caso vi è il serio rischio di sconvolgere l'esistenza di soggetti terzi, quali, ad esempio, altri figli della madre anonima. Si associa ai dubbi della collega Carnevali anche in merito alla prevista facoltà di presentare istanze da parte del legale rappresentante di un soggetto incapace, dichiarando di non comprenderne la *ratio*.

Ezio Primo CASATI (PD) sottolinea anche le proprie difficoltà rispetto al contenuto del testo in esame, concentrando la sua attenzione in particolare sull'accesso

alle informazioni nel caso del decesso della madre anonima.

Giulia GRILLO (M5S), nel ricordare che il Movimento 5 Stelle ritiene inopportuno un esame superficiale di un testo dalle notevoli implicazioni, osserva che in ogni caso un intervento legislativo appare necessario in ragione della sentenza della Corte Costituzionale sulla materia. Rileva che il testo in esame, in particolare il nuovo comma 7-bis previsto dall'articolo 1, appare lacunoso in alcuni aspetti quali: i soggetti incaricati di contattare le madri anonime, i criteri procedurali previsti per il tribunale dei minori, la conservazione dei dati anamnestici.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD) intende integrare l'intervento della seduta precedente per chiarire di comprendere le ragioni dei figli che desiderano ottenere informazioni sulla loro identità biologica, ribadendo in ogni caso la necessaria tutela della riservatezza. Rammentando che in Italia si registrano attualmente circa 400 parti anonimi all'anno, osserva che in gran parte si tratta di donne provenienti da Paesi in cui una gravidanza fuori del matrimonio rappresenta uno stigma, se non un pericolo per la propria incolumità. Invita pertanto ad immaginare procedure che possano contemperare le contrastanti esigenze, senza delegare una soluzione a futuri atti di rango secondario.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ritiene eccessive alcune delle preoccupazioni espresse dai colleghi in merito al testo in discussione, rilevando che esso presenta numerosi strumenti di garanzia. Osserva che la Commissione Giustizia ha svolto un lavoro approfondito e che in ogni caso occorre dare una risposta alla sentenza della Corte Costituzionale. Ricorda, infine, l'indubbia rilevanza dei dati sulla propria origine in ambito sanitario.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rilevando che la Commissione di merito ha svolto un lavoro equilibrato, osserva che sui temi etici raramente vi sono certezze e

che nel caso in questione sono in gioco diritti differenti che meritano in ogni caso di essere tutelati. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.*

**La seduta comincia alle 12.**

**Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che all'ordine del giorno della seduta odierna, è previsto il seguito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge « Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide ».

Ricorda, altresì, che il testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 28 aprile scorso è stato nuovamente trasmesso alla I e alla V Commissione per l'acquisizione dei rispettivi pareri e che il relatore Fucci ha avanzato la richiesta di trasferimento del provvedimento in esame alla sede legislativa.

Al riguardo, comunica che la I Commissione ha espresso parere favorevole, mentre nella seduta di ieri della V Commissione, il sottosegretario per l'economia e le finanze, Paolo Baretta, ha chiesto un breve rinvio dell'esame del provvedimento per l'individuazione della copertura finanziaria più idonea.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

**INTERROGAZIONI**

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 12.15.****5-03160 Loreface: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi.**

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquisita la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento dell'interrogazione in titolo ad altra seduta.

**5-04980 Burtone: Iniziative adottate in merito alle unità di terapia intensiva neonatale presenti in Sicilia e sul territorio nazionale per ridurre i rischi di mortalità.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta ricevuta, rilevando che i numerosi impegni assunti in una situazione di emergenza non sono stati mantenuti. Sottolinea che il problema è costituito dall'insufficienza dei posti di terapia intensiva neonatale in Sicilia, specie nelle aree metropolitane, in quanto alcuni posti presenti sulla carta non sono in realtà operativi. Osserva che per risolvere tale problema non è sufficiente lavorare sull'utilizzo appropriato delle strutture ma

occorre un investimento in macchinari e personale, rispetto al quale anche il Ministero della salute deve compiere la propria parte, prevedendo le eventuali deroghe necessarie.

Dichiara che continuerà a seguire il tema, anche quando non sarà più sotto i riflettori dei mezzi di comunicazione, fino a quando non verrà trovata una soluzione che possa scongiurare il ripetersi di fatti luttuosi come quello verificatosi a Catania nei mesi scorsi.

**5-05051 Martella: Iniziative da adottare per evitare la carenza di posti letto a causa della diffusione del virus influenzale.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara soddisfatto della risposta ricevuta che offre un quadro complessivo della risposta sanitaria alle epidemie influenzali.

**5-05143 Grillo: Indisponibilità del farmaco Simeprevir nella regione Sicilia.**

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta che riporta dati interessanti che non erano a sua conoscenza. Critica, in ogni caso, i ritardi nell'utilizzo in Sicilia dei farmaci per l'epatite C che comporta gravi disagi per i malati e costi indiretti al sistema sanitario. Dichiara che continuerà a monitorare la situazione, anche tramite la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 12.55.**

## ALLEGATO 1

**5-04980 Burtone: Iniziative adottate in merito alle unità di terapia intensiva neonatale presenti in Sicilia e sul territorio nazionale per ridurre i rischi di mortalità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La riorganizzazione della rete dei punti nascita deriva dall'Accordo, firmato il 16 dicembre 2010, in Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul documento concernente « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo ».

Tale Accordo è scaturito dalla consapevolezza della necessità di implementare alcune misure fondamentali per garantire livelli accettabili di qualità e sicurezza alla madre e al nascituro.

Di particolare importanza è, in tal senso, la definizione del volume minimo di parti, che, secondo la letteratura scientifica e le esperienze in materia, è fondamentale per configurare le condizioni organizzative, di competenza e di « *expertise* » necessarie per la sicurezza del percorso nascita, nonché per la realizzazione di un sistema di trasporto in emergenza specificamente rivolto alla madre e al neonato.

In merito all'evento accaduto a Catania, è stato istituito, su mandato del Ministro della salute, un nucleo di esperti del Ministero, dell'AGENAS e dei Carabinieri dei NAS, nonché di rappresentanti dell'Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana, con il compito di verificare le criticità organizzative della rete del percorso nascita della Provincia di Catania, che hanno concorso al verificarsi della morte della neonata.

Le risultanze delle verifiche effettuate evidenziano essenzialmente l'assenza di un efficace sistema di « *governance* » per la sicurezza dei punti nascita, che ha contribuito alla mancata attuazione del protocollo relativo al trasporto neonatale in emergenza (STEN) nella Provincia di Catania.

Una serie di disfunzioni sono state individuate nei processi di comunicazione tra i punti nascita e il 118.

Quanto ai posti letto delle Unità di terapia intensiva neonatale (UTIN), per i quali la Regione Siciliana presenta un'offerta anche maggiore ai fabbisogni, è in corso la verifica dell'appropriatezza dei ricoveri dei neonati in queste unità operative di alta specializzazione.

Con riferimento non solo alla Casa di cura in cui è avvenuto il parto, ma in generale a tutte le UU.OO. di ostetricia/neonatologia di I livello, un elemento che la Regione Siciliana dovrà tenere in adeguata considerazione è quello della formazione e dell'aggiornamento continuo degli operatori, sull'aspetto delle emergenze neonatali e materne, in modo da incrementare le competenze relative alla stabilizzazione ed al successivo trasferimento della madre, preferenzialmente, o del neonato.

Il Ministero della salute intende attivare una specifica funzione di verifica e monitoraggio di tutte le azioni poste in essere dalla Regione Siciliana per mettere in sicurezza la rete del percorso nascita; aggiungo, inoltre, che all'esito dell'ispezione ministeriale, il 2 marzo 2015 è stata trasmessa agli Uffici della Regione una nota da parte del Ministero della salute,

contenente l'indicazione dettagliata degli interventi da realizzare, per sanare tutte le criticità riscontrate, ed i tempi in cui detti interventi devono essere realizzati.

La Regione Siciliana ha segnalato che, con decreto n. 449 del 17 marzo 2015, si

è provveduto alla sospensione della autorizzazione sanitaria e del rapporto di accreditamento istituzionale della Casa di cura « Gibiino » di Catania, limitatamente alle attività di ricovero finalizzate all'evento nascita.

## ALLEGATO 2

**5-05051 Martella: Iniziative da adottare per evitare la carenza di posti letto a causa della diffusione del virus influenzale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In Italia, l'influenza stagionale causa ogni anno circa 8.000 decessi in eccesso (rispetto a quelli attesi nella popolazione), di cui 1.000 per polmonite ed influenza, ed altri 7.000 per altre cause.

L'84 per cento di questi riguarda persone di età superiore ai 65 anni.

La vaccinazione antinfluenzale è il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e ridurre le possibili complicanze.

Un'elevata copertura vaccinale, infatti, favorisce la riduzione della circolazione dei virus influenzali, comportando minori occasioni di infezione.

Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale, e che non abbiano specifiche controindicazioni.

In Italia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento del programma di immunizzazione contro l'influenza, la vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che, per le loro condizioni personali, corrano un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso di influenza.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata alle persone, di età compresa fra 6 mesi e 65 anni, appartenenti ad alcune categorie a rischio, quali medici e personale sanitario, soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, persone affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, donne che all'inizio della stagione epidemica si tro-

vino nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, e a tutti gli ultrasessantacinquenni.

Come ogni anno, il Ministero della salute ha pubblicato la Circolare « Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2014-2015 », emanata il 10 settembre 2014, dove sono contenute indicazioni utili per la conduzione della campagna vaccinale, sull'impiego dei vaccini, sulla loro tipologia, dosaggio e modalità di somministrazione, eccetera.

Dal 1999, la sorveglianza sentinella della sindrome influenzale è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Ciò premesso, nel merito della questione posta, ricordo che la rete nazionale per fronteggiare « l'influenza » si avvale del contributo di circa 800 medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, identificati e coordinati da referenti presso le Asl e le Regioni.

L'obiettivo della sorveglianza epidemiologica è di stimare rapidamente l'incidenza settimanale di sindrome influenzale, in modo da monitorare l'intensità e la durata dell'epidemia.

L'ISS aggrega settimanalmente i dati raccolti, li analizza e produce un rapporto con i risultati nazionali. La disponibilità di dati raccolti nello stesso modo per le 12 stagioni precedenti permette di effettuare stime dell'andamento dell'epidemia stagionale.

I dati forniti dal sistema di rilevazione, hanno permesso di stimare che le sindromi influenzali interessano, ogni anno, una percentuale compresa tra il 4 ed il 12

per cento della popolazione italiana, a seconda delle caratteristiche del virus influenzale circolante.

La sorveglianza virologica dell'influenza in Italia viene svolta in collaborazione con una rete di 14 laboratori di riferimento regionale.

Le attività di monitoraggio epidemiologico e virologico sono determinanti sia ai fini delle decisioni relative alla composizione che dovrà avere il vaccino antinfluenzale nelle successive stagioni epidemiche sia per indirizzare le scelte in materia di programmazione sanitaria, e per migliorare le conoscenze sulle complicanze attribuibili all'influenza.

Dalla stagione pandemica 2009/2010, è attivo in Italia il monitoraggio dell'andamento delle forme gravi e complicate di influenza stagionale (Circolare del 19 novembre 2009).

Le Regioni e Province Autonome sono tenute a segnalare al Ministero della salute e all'ISS i casi gravi e complicati di influenza, le cui condizioni prevedano il ricovero in Unità di terapia intensiva.

Questa sorveglianza raccoglie da Regioni e Province Autonome le informazioni sulle forme gravi e sui decessi, per meglio conoscere l'epidemiologia delle forme gravi nel nostro Paese, anche in termini di possibili fattori di rischio e di cambiamenti nel corso dell'epidemia.

Dall'inizio della sorveglianza, durante la stagione influenzale 2014/2015, sono 617 i casi gravi di influenza confermata,

137 dei quali deceduti, riportati al sistema di sorveglianza dalle Regioni e Province Autonome.

Essendo la terza stagione di prevalente circolazione del virus pandemico A/H1N1pdm09, in Italia, l'andamento dei casi gravi e dei decessi confermati da influenza, per settimana di insorgenza dei sintomi, appare del tutto sovrapponibile a quanto osservato nella stagione *post* pandemica 2010/2011.

Nell'ultima settimana di sorveglianza epidemiologica disponibile, 12<sup>a</sup> settimana del 2015 (dal 16 al 22 marzo 2015), il livello di incidenza delle sindromi influenzali è in calo, dopo aver raggiunto il picco nella quarta settimana. Il livello di incidenza, finora raggiunto, è di media/alta entità.

L'attuale epidemia di influenza in Europa e Nord America è dominata dal virus AH3N2.

I virus influenzali stagionali si evolvono continuamente: pertanto, la composizione dei vaccini contro l'influenza stagionale è rivista frequentemente, attualmente due volte all'anno, e aggiornata periodicamente, per assicurare la continua efficacia dei vaccini.

Da ultimo, ricordo che, con Intesa Stato/Regioni del 5 novembre 2009, e successivo Atto di proroga del 31 luglio 2012, è stata istituita la rete nazionale per la gestione della sindrome da insufficienza respiratoria acuta grave da polmoniti da virus dell'influenza e l'eventuale utilizzo della terapia di ossigenazione per membrana extracorporea.

## ALLEGATO 3

**5-05143 Grillo: Indisponibilità del farmaco Simeprevir  
nella regione Sicilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Piano Nazionale contro l'epatite C, in corso di perfezionamento da parte del Ministero della salute, ha l'obiettivo di raggiungere la progressiva eliminazione dell'infezione, attraverso una nuova classe di farmaci, tra cui il farmaco Olysio (simeprevir), da utilizzare in terapia combinata con Sovaldi (sofosbuvir).

L'introduzione nel nostro mercato del medicinale a base del principio attivo « sofosbuvir » rappresenta l'inizio di una transizione verso terapie che, nel prossimo futuro, non richiederanno più un ricorso generalizzato all'uso dell'interferone.

Come è noto, nel novembre 2014 è stato completato l'iter negoziale del medicinale in esame, annoverato tra le terapie ad azione antivirale diretta per il trattamento dell'epatite C cronica.

È stato raggiunto l'accordo con la ditta sul costo della terapia e sulle modalità di ammissione alla rimborsabilità della specialità medicinale Olysio (simeprevir).

Tale farmaco, un inibitore delle proteasi di seconda generazione, potrà essere utilizzato per il trattamento dell'epatite da HCV in Italia.

I regimi terapeutici autorizzati a livello europeo prevedono un utilizzo di simeprevir in combinazione con altri farmaci antivirali.

Al fine di garantire la sostenibilità per il Servizio Sanitario Nazionale l'accordo negoziale è stato fondato su una misura di riclassificazione in classe C del medicinale Incivo (telaprevir), autorizzato per la medesima indicazione terapeutica e il cui titolare di Autorizzazione all'Immissione in Commercio è la medesima azienda, e

per il quale era stato negoziato un tetto di fatturato a 24 mesi, che ad oggi non è stato raggiunto.

La specialità medicinale Incivo viene, quindi, contestualmente riclassificata in fascia C, garantendo la continuità terapeutica ai pazienti già in trattamento con telaprevir, mentre le relative risorse residue saranno utilizzate a copertura dei trattamenti a base di simeprevir.

Questa misura, quindi, permetterà di trattare i pazienti con un farmaco che ha mostrato un incremento di efficacia e una migliore tollerabilità rispetto a telaprevir, e consentirà al Servizio Sanitario Nazionale di rimborsare il trattamento con un rapporto costo-beneficio migliore, favorendo la copertura economica della nuova terapia.

Nell'ambito del processo di valutazione, la Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA ha riconosciuto al simeprevir l'attributo dell'innovatività, con rinuncia da parte dell'azienda titolare ai relativi benefici economici.

Il riconoscimento dell'innovatività ha lo scopo di permettere un rapido ed omogeneo accesso al farmaco su tutto il territorio nazionale.

Riguardo alle problematiche di approvvigionamento con il farmaco Olysio nella Regione Sicilia, l'AIFA ha reso disponibile nel proprio sito la lista dei centri autorizzati dalle Regioni e dalle Province Autonome alla prescrizione di tutti i nuovi farmaci per il trattamento dell'infezione da virus dell'epatite C.

Da tale lista risulta che in Sicilia esistono attualmente 25 centri autorizzati

alla prescrizione e somministrazione del medicinale in questione.

Come avviene per tutti i medicinali sottoposti a monitoraggio AIFA, anche il medicinale Olysio (simeprevir) può essere prescritto soltanto da parte dei medici registrati e accreditati, che possono operare in autonomia sulla piattaforma *web* dei Registri tramite un accesso profilato.

Per quanto riguarda il Registro Olysio (simeprevir), esso permette al medico di inserire i pazienti in trattamento.

Risultano inseriti eleggibili ed in trattamento farmacologico:

7 trattamenti (pazienti) con lo schema terapeutico 1 (Simeprevir e sofosbuvir per 12 settimane);

25 trattamenti (pazienti) con lo schema terapeutico 2 (Simeprevir, sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane).

Inoltre, risultano essere inseriti pazienti eleggibili, ma senza la scheda di dispensazione farmaco (quindi in attesa di iniziare la terapia):

21 pazienti con lo schema terapeutico 1;

67 pazienti con lo schema 2.

Pertanto nella Regione Sicilia, alla data del 23 aprile 2015, risultano 32 trattamenti avviati contro gli 88 eleggibili, in attesa di iniziare il trattamento con uno schema a base di simeprevir.

Si ricorda che il medicinale Olysio (simeprevir) è disponibile dalla data dell'entrata in vigore della Determinazione AIFA pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e, quindi, a partire dal 23 febbraio 2015, come risulta dalla comunicazione sul portale istituzionale dei registri AIFA.

Colgo l'occasione per comunicare gli schemi terapeutici del Sovaldi (sofosbuvir), monitorato tramite i Registri:

1 – Sofosbuvir e ribavirina per 12 settimane;

2 – Sofosbuvir e ribavirina per 24 settimane;

3 – Sofosbuvir, PegIFN e ribavirina per 12 settimane.

Ad oggi, nella Regione Sicilia, risultano inseriti eleggibili ed in trattamento (con almeno una scheda di dispensazione farmaco inserito a sistema):

11 trattamenti (pazienti) con lo schema 1;

58 trattamenti (pazienti) con lo schema 2;

3 trattamenti (pazienti) con lo schema 3.

Inoltre, risultano essere inseriti pazienti eleggibili ma senza la scheda di dispensazione farmaco (quindi in attesa di iniziare la terapia):

13 pazienti con lo schema 1;

100 pazienti con lo schema 2;

9 pazienti con lo schema 3.

Pertanto, nella Regione Sicilia, attualmente, risultano 72 trattamenti avviati contro i 122 eleggibili, in attesa di iniziare il trattamento con solo sofosbuvir.

Da ultimo, si precisa che il medicinale Sovaldi è disponibile nel territorio nazionale dal 6 dicembre 2014.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci, sull'attuazione del Fondo di solidarietà comunale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) .....	72
Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	73
ALLEGATO ( <i>Proposte modificative della proposta di relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
ERRATA CORRIGE .....	73

#### AUDIZIONI

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci.*

#### La seduta comincia alle 8.10.

**Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci, sull'attuazione del Fondo di solidarietà comunale.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (PD), Magda Angela ZANONI (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD) e Francesco MOLINARI (Misto) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI e Giancarlo VERDE, *Direttore della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

**La seduta comincia alle 9.**

La Commissione prosegue l'esame della Relazione, rinviato nella seduta del 30 aprile 2015.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il gruppo Forza Italia ha presentato quattro proposte modificative (*vedi allegato*), alla proposta di Relazione già illustrata nella seduta del 30 aprile 2015 (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 30 aprile 2015*).

Il senatore Andrea MANDELLI (FI-PdL) precisa la portata delle quattro proposte modificative da lui presentate, volte a esplicitare alcuni passaggi concernenti l'IMU agricola.

Il senatore Federico FORNARO (PD), nel ringraziare la Presidenza della Commissione per il lavoro svolto nella predisposizione della relazione, rileva che le proposte precisano maggiormente alcuni aspetti relativi all'IMU agricola. Ritiene che la relazione costituisca un lavoro

molto utile nel tentativo di comprendere il processo in corso, concernente la finanza degli enti territoriali. Sarebbe opportuno dare adeguato rilievo alla relazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constata che non vi sono obiezioni affinché la relazione sia integrata con le proposte modificative presentate.

La Commissione approva la relazione semestrale, come modificata dalle proposte presentate.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 maggio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 435 del 30 aprile 2015, a pagina 17, prima colonna, quarta riga, le parole: « 9.10 » sono sostituite dalle seguenti « 8.10 ».

## ALLEGATO

**Proposte modificative della proposta di relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.****(vedi allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di giovedì 30 aprile 2015).**

*Al capitolo 4.5.3, dopo le parole:* « Rispetto al precedente sistema più restrittivo » *inserire le seguenti:* « di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2014 ».

**1.** Mandelli, Gibiino, De Siano.

*Al capitolo 4.5.3, prima delle parole:* « A decorrere dall'anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni ... » *anteporre le seguenti:* « A seguito delle modifiche apportate dal Senato al decreto-legge n. 4 del 2015, ».

**2.** Mandelli, Gibiino, De Siano.

*Al capitolo 4.5.3, al capoverso:* « In particolare, l'esenzione dall'imposta municipale (IMU) si applica », al numero 2, *aggiungere in fine le seguenti parole:* « (tale esenzione è stata introdotta durante l'esame del provvedimento al Senato) ».

**3.** Mandelli, Gibiino, De Siano.

*Al capitolo 4.5.3, al capoverso* « Il Governo, accogliendo talune obiezioni sollevate... » *ultimo periodo, sostituire le parole:* « Non sono applicate » *con le seguenti:* « A seguito di una modifica introdotta al Senato, in sede di conversione del medesimo decreto-legge, non si applicano ».

**4.** Mandelli, Gibiino, De Siano.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 75

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza  
della presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14.15 alle 15.45.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Felicio Angrisano (*Svolgimento e conclusione*) ..... 76

##### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015 (*Esame e conclusione – Approvazione*) ..... 77

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione del Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Felicio Angrisano.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione del Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Felicio Angrisano.

L'ammiraglio Felicio ANGRISANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, i senatori Riccardo CONTI (FI-PdL), Vito VATTUONE (PD), Paolo ARRIGONI (LNA), Riccardo MAZZONI (FI-PdL) e Marco SCIBONA (M5S) e i deputati Federico FAUTTILLI (PI-CD), Massimo ARTINI (Misto-AL) e Micaela CAMPANA (PD).

Risponde l'ammiraglio Felicio ANGRISANO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Dopo una precisazione del senatore Paolo ARRIGONI (LNA), l'ammiraglio Fe-

licio ANGRISANO aggiunge ulteriori informazioni considerazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'ammiraglio Angrisano, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

**La seduta comincia alle 9.50.**

**Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015.**

*(Esame e conclusione – Approvazione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della

proposta di Relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015.

Illustra quindi la proposta di relazione da lei predisposta (*vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte*), nella quale si dà conto dei risultati dall'attività svolta dal Comitato, dalla sua costituzione nella XVII legislatura fino all'aprile 2015. Ringrazia quindi tutti i colleghi per il contributo assicurato nel corso dei mesi passati, che ha puntualmente ricordato nella relazione.

Il Comitato approva quindi la proposta di Relazione all'Assemblea predisposta dalla presidente Ravetto.

Laura RAVETTO, *presidente*, propone di chiedere al Presidente del Senato e alla Presidente della Camera di sottoporre alle Conferenze dei presidenti di gruppo la richiesta del Comitato di inserire la relazione testé approvata nei prossimi calendari dei lavori delle due Assemblee.

Il Comitato concorda.

**La seduta termina alle 10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti  
e su illeciti ambientali ad esse correlati**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 7 maggio 2015. – Presidenza del  
presidente Alessandro BRATTI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 14 alle 14.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Audizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Aldo Natalini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	79

*Giovedì 7 maggio 2015. – Presidenza del presidente Mario CATANIA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Aldo Natalini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Aldo NATALINI, *Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, e la deputata Susanna CENNI (PD).

Aldo NATALINI, *Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena*, risponde a più riprese ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Sostituto Procuratore Natalini, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	80
Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81

*Giovedì 7 maggio 2015. – Presidenza del presidente Gennaro MIGLIORE.*

#### **La seduta comincia alle 9.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno.

Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*, svolge una relazione sul tema, depositando al riguardo documentazione che specifica non essere soggetta ad alcun regime di riservatezza.

Intervengono, per porre quesiti, i deputati Mario MARAZZITI (PI-CD) e Vega COLONNESE (M5S), ai quali risponde Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*.

La Commissione, su richiesta del deputato Erasmo PALAZZOTTO (SEL), delibera di riunirsi in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Successivamente intervengono, per porre quesiti, i deputati Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Giuseppe GUERINI (PD), Laura RAVETTO (FI-PdL), Marco RONDINI (LNA), Elena CARNEVALI (PD), Paolo BENI (PD), Edoardo PATRIARCA (PD), Khalid CHAOUKI (PD)

e Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ai quali risponde Mario MORCONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno*.

Gennaro MIGLIORE, *presidente*, ringrazia il dottor Mario Morcone per il prezioso contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.15.

---

*N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sui recenti impegni assunti in sede europea in relazione alla situazione del Mediterraneo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, sullo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161), sullo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162) e sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163), predisposti in attuazione della delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, di cui alla legge n. 23 del 2014 ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, nonché dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i> ) .....	4
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Sottosegretario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare, Silvia Velo, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final) .....	7
--	---

## II Giustizia

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
---	---

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	9
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo (Parere alle Commissioni Riunite VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	17
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi, recanti disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.	
Audizione di Tullio Padovani, ordinario di diritto penale presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa, di rappresentanti dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti, di rappresen- tanti di Transparency International Italia e di rappresentanti di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	24
<b>AVVERTENZA</b> .....	24

## VI Finanze

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05523 Busin: Comunicazione dei <i>curricula</i> dei candidati alla nomina di due componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa .....	26
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	29
5-05524 Laffranco: Iniziative a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato i provvedimenti con cui è stata disposta l'amministrazione straordinaria della Banca popolare di Spoleto .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	31
5-05525 Causi: Orientamenti in merito agli interventi per la tutela dei depositanti e degli azionisti coinvolti dalla crisi della Cassa di Risparmio di Ferrara .....	27
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	32
5-05527 Gebhard: Ritardi nella predisposizione in lingua tedesca e slovena del modello 730 precompilato .....	27
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	34
5-05528 Paglia: Trasparenza dei contratti in strumenti derivati sottoscritti dal Governo italiano .....	27
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	36
5-05529 Sottanelli: Possibilità di avvalersi del regime di esonero dall'applicazione dell'IVA previsto per gli esportatori abituali anche nel caso di omessa compilazione del quadro VC .	28
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	37

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	39
<i>ALLEGATO (Emendamenti approvati)</i> .....	48
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	47

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05532 Borghi e Carrescia: Sull'interpretazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 36 del 2003, relativo alle caratteristiche della copertura superficiale finale delle discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi .....	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	54
5-05533 Matarrese: Sulla situazione di degrado e inquinamento ambientale del litorale di Ripalta, sito nell'area di Bisceglie .....	53
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-05534 Pellegrino e Zaratti: Sulla situazione di grave inquinamento ambientale della Laguna di Grado e Marano .....	53
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	56
5-05535 Busto: Iniziative del Governo in merito alla pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) ad ospitare il deposito unico nazionale di rifiuti radioattivi a bassa e media attività .....	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-05536 Pastorelli: Iniziative del Governo per la salvaguardia ambientale della costa veneta ...	53
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	58

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di RetImpresa – Agenzia Confederale per le reti d'impresa, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00574 Taranto, riguardante la valorizzazione dei contratti di rete .....	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60
Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Atto n. 158 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	60

## SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

**XII Affari sociali**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. Testo unificato C. 784 Bossa e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	62
--	----

## SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide. Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65

## INTERROGAZIONI:

5-03160 Loreface: Istituzione di un registro nazionale e di un osservatorio sulla endometriosi .....	65
--	----

5-04980 Burtone: Iniziative adottate in merito alle unità di terapia intensiva neonatale presenti in Sicilia e sul territorio nazionale per ridurre i rischi di mortalità .....	65
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	66
5-05051 Martella: Iniziative da adottare per evitare la carenza di posti letto a causa della diffusione del virus influenzale .....	65
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	68
5-05143 Grillo: Indisponibilità del farmaco Simeprevir nella regione Sicilia .....	65
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	70

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato all'interno, Gianpiero Bocci, sull'attuazione del Fondo di solidarietà comunale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i> ) .....	72
Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	73
ALLEGATO ( <i>Proposte modificative della proposta di relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42</i> ) .....	74
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	73
ERRATA CORRIGE .....	73

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	75
---	----

## **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Comandante generale delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Felicio Angrisano ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	76

### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia, nel periodo ottobre 2013-aprile 2015 ( <i>Esame e conclusione – Approvazione</i> ) .....	77
--	----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	78
---	----

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Audizione del Sostituto Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, Aldo Natalini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	79

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E DI IDENTIFICAZIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA, NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO E NEI CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	80
Audizione del prefetto Mario Morcone, Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	80
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . . . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## **DELEGAZIONE**

**presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea**

---

*Giovedì 7 maggio 2015. — Presidenza della presidente provvisoria Tamara BLAŽINA, indi del presidente eletto Lodovico SONEGO.*

**La seduta comincia alle 8.20.**

**Elezione del presidente.**

La Delegazione procede al terzo scrutinio per l'elezione del presidente.

Risulta eletto presidente il senatore Lodovico SONEGO (PD).

**La seduta termina alle 8.40.**

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 5,40



\*17SMC0004480\*